Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 marzo 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(2523)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. **1137**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale del SS. Crocifisso e della Beata Maria Vergine Addolorata, in Napoli.

N. 1137. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli 28 dicembre 1974, integrato con due dichiarazioni datate 1° febbraio e 30 luglio 1975, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale del SS. Crocifisso e della Beata Maria Vergine Addolorata dalla chiesa omonima, in Napoli, alla chiesa di S. Antonio di Padova, in località Trecase del comune di Boscotrecase (Napoli)

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1978
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. **1138**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bartolomeo e dell'Assunzione di M. V.. in Ceva.

N. 1138. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mondovì 15 febbraio 1977, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Bartolomeo, in frazione Malpotremo del comune di Ceva (Cuneo), e dell'Assunzione di M. V., nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1978
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1978, n. **61.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Benedetto abate, in Pescara.

N. 61. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara 31 maggio 1973, integrato con due dichiarazioni datate 19 luglio stesso anno e 2 febbraio 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Benedetto abate, in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1978
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1978, n. **62.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Speranza, in Venezia-Mestre.

N. 62. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Venezia 24 dicembre 1975, integrato con due dichiarazioni datate 25 ottobre 1976, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Speranza, in Venezia-Mestre.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1978
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette « CP 2040 » e « CP 2041 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 31 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette « CP 2040 » e « CP 2041 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° novembre 1977.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1977

LEONE

RUFFINI — LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1978
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 218

(2250)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Si.Re - Siracusana resine S.p.a., in Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la società Si.Re - Siracusana resine S.p.a., contrada Targia, Siracusa, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Si.Re - Siracusana resine S.p.a., contrada Targia, Siracusa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2561)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1978.

Autorizzazione alla S.p.a. Rigim, in Parma, alla gestione fiduciaria di beni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 6 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598;

Vista la domanda con la quale la S.p.a. Rigim - Riunione generale italiana di mobilizzazione, con sede in Parma, ha chiesto l'autorizzazione alla gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalle leggi sopra citate;

Accertata altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La S.p.a. Rigim - Riunione generale italiana di mobilizzazione, con sede in Parma, è autorizzata all'esercizio della gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e delle altre leggi nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2170)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1978.

Integrazione della segreteria prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 aprile 1974, n. 108, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, prorogata con la legge 5 maggio 1976, n. 199;

Vista la legge 23 maggio 1977, n. 239, con cui è stato concesso un nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale;

Visto il proprio decreto in data 24 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1974, con cui, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 3 aprile 1974, n. 108, è stata nominata la segreteria che deve assistere la commissione prevista dalle medesime norme;

Ritenuto che, per le complesse e molteplici funzioni che le sono demandate, specialmente in relazione all'attuale fase conclusisa dei lavori, occorre integrare la indicata segreteria con la nomina di altri componenti;

Decreta:

Art. 1.

La segreteria, prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 3 aprile 1974, n. 108, e costituita con decreto ministeriale 24 agosto 1974, è integrata con la nomina dei seguenti magistrati:

Rovello dott. Vincenzo, consigliere di corte d'appello con funzioni di pretore dirigente nella pretura di Pavia;

Alessandrini dott. Emilio, sostituto procuratore della Repubblica, Milano;

Bardi dott. Lucio, sostituto procuratore della Repubblica, Milano;

Perrone dott. Armando, sostituto procuratore della Repubblica, Milano;

De Ruggiero dott. Luigi, sostituto procuratore della Repubblica, Milano;

Spataro dott. Armando, sostituto procuratore della Repubblica, Milano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1978
Registro n. 7 *Giustizia, foglio n.* 185

(2478)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1978.

Approvazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in data 19 novembre 1976 concernente la sostituzione dell'art. 10 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti di cui al decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione deliberare sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 19 novembre 1976 per la sostituzione dell'art. 10 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che la predetta deliberazione è intesa a rendere conforme, in base alle disposizioni contenute nella legge 8 marzo 1975, n. 39, che ha fissato nel compimento del 18° anno di età il raggiungimento della maggiore età, la disciplina prevista nella previdenza dei giornalisti per l'ammissione dei figli minorenni alla pensione indiretta o di riversibilità con quella relativa alla cessazione del diritto alla predetta pensione dei figli dell'assicurato o del pensionato;

Tenuto conto, altresì, che la deliberazione in questione intende contemporaneamente adeguare la normativa previdenziale dei giornalisti, nella materia di cui trattasi, a quella delle corrispondenti forme dell'assicurazione generale obbligatoria;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra indicato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in data 19 novembre 1976.

La deliberazione predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «G. AMENDOLA»

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Considerato che la legge 8 marzo 1975, n. 39, ha determinato nel compimento del 18° anno di età il raggiungimento della maggiore età, ha reso tra loro contrastanti, per quanto si riferisce all'ammissione alla pensione indiretta o di reversibilità ed alla successiva cessazione del diritto dei figli dell'assicurato o del pensionato, le disposizioni previste al primo comma dell'art. 8 e all'art. 10 del regolamento dell'Istituto, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che l'assicurazione generale obbligatoria limita al compimento del 18° anno di età, salvo la conservazione del diritto in caso di frequenza di scuole medie o professionali e per tutta la durata del corso legale di laurea in caso di frequenza dell'Università;

Ritenuto opportuno eliminare il contrasto tra il primo comma dell'art. 8 e l'art. 10 del regolamento dell'Istituto, adeguando contemporaneamente la normativa a quella delle corrispondenti forme dell'assicurazione generale obbligatoria;

Visto il parere favorevole della commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza;

Sulla proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione dell'art. 10 del regolamento dell'Istituto, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con il seguente:

Art. 10. — Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;

b) per i figli, al compimento del 18° anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro; per le figlie, al compimento del 18° anno di età o anche prima ove contraggano matrimonio o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;

c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità;

d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.

Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del 18° anno di età, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato ed il compimento della predetta età.

Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università, purché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.

Nel caso previsto dalla lettera *a*) del primo comma del presente articolo, compete al coniuge passato a nuove nozze una indennità *una tantum* pari a L. 1.500.000.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il presidente: DELLA RICCIA

(2482)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Biella, di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Biella, di 2ª categoria, con sede in Biella (Vercelli), approvato con decreto del Capo del Governo del 14 novembre 1942 e modificato con decreto ministeriale del 23 dicembre 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 8 luglio 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 24, comma primo, dello statuto del Monte di credito su pegno di Biella, di 2ª categoria, con sede in Biella (Vercelli), in conformità al seguente testo:

« Il limite minimo dei prestiti è di L. 1.000; il massimo di L. 300.000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(2259)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1978.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreti ministeriali del 16 dicembre 1970, del 3 luglio 1972, del 17 ottobre 1973, del 18 febbraio 1975, del 23 dicembre 1975, del 15 febbraio 1977 e del 22 marzo 1977;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 22 luglio 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 47, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, in conformità al seguente testo:

« Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi il 50 % del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(2256)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Enolsud - Salone nazionale della vite e del vino », in Foggia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Enolsud - Salone nazionale della vite e del vino », che avrà luogo a Foggia dal 29 aprile al 7 maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2165)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », in Foggia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », che avrà luogo a Foggia dal 29 aprile al 7 maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2164)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Rassegna suinicola internazionale », in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna suinicola internazionale », che avrà luogo a Reggio Emilia dal 28 aprile al 1° maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2168)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pisa per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica **16 luglio** 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Pisa;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Pisa, approvato con decreto ministeriale 16 settembre 1960;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, formulata con deliberazione n. 474 del 19 dicembre 1977;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pisa per l'anno 1978 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Giglioli rag. Diego;
2) Maffei ing. Pierluigi;
3) Begliomini cav. Erasmo;
4) Matarazzo per. agr. Giuseppe;
5) Rossi dott. Dino.

Membri supplenti:

1) Baschieri dott. Franco;
2) Tozzini Gerardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2251)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1978.

Prezzi di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1975, numero 4258/ST. 3 (14), mediante il quale è stato fissato con decorrenza 1° gennaio 1975 il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento fabbricate in materiale plastico, per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi, nonché di quelle fabbricate in alluminio anticorodal, per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri;

Vista la lettera 7 febbraio 1978, n. 420583, con la quale il Provveditorato generale dello Stato comunica che, a richiesta dell'Istituto Poligrafico dello Stato, la commissione ministeriale per la determinazione del prezzo delle forniture eseguite dal predetto Istituto ha provveduto a determinare i prezzi aggiornati delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi, essendosi verificati notevoli aumenti dei costi sia delle materie prime che della mano d'opera;

Considerato che con la medesima lettera il Provveditorato generale dello Stato ha espresso parere favorevole per una equa maggiorazione dei prezzi delle targhe al fine di coprire le spese di immagazzinaggio e spedizione delle targhe stesse;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1978 il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento, fabbricate in materiale plastico, per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi nonché di quelle, fabbricate in alluminio anticorodal, per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri è fissato nella misura seguente:

A) *Autoveicoli*:

targa posteriore	L. 3.700
targa anteriore	» 1.000
targa EE posteriore	» 2.200
targa EE anteriore	» 1.000
listello rettangolare rosso per targa EE	» 1.000
targa prova	» 2.200

B) *Motoveicoli*:

targa posteriore	» 2.000
targa EE	» 2.000
listello rettangolare rosso per targa EE	» 1.000
targa prova	» 2.200

C) *Macchine agricole semoventi*:

targa posteriore	» 2.000
targa di prova	» 2.200

D) *Rimorchi di autoveicoli*:

targa laterale	» 2.000
targa posteriore	» 2.800

E) *Rimorchi di macchine agricole*:

targa laterale	» 2.000
targa posteriore	» 2.000

F) *Autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri* (targa speciale in plastica, in applicazione del decreto ministeriale 7 giugno 1974):

targa posteriore	» 2.300
targa anteriore	» 1.000

Duplicato targhe in genere:

il prezzo dei duplicati è quello specificato per le targhe precedenti, maggiorato del 50%, sia che si tratti dei nuovi che dei vecchi tipi di targhe.

Art. 2.

All'atto del versamento degli importi suddetti dovrà essere assolta, ove dovuta, l'imposta di bollo.

Art. 3.

Il versamento del prezzo delle targhe dovrà essere effettuato sui conti correnti postali interessati, presso ogni capoluogo di provincia, alle locali sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo IX - cap. 2371, dello stato di previsione dell'entrata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1978

Il Ministro: LATTANZIO

(2479)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.

Proroga trimestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1977, con il quale è stata accertata nel comune di Taranto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori che fruivano di detto trattamento alla data del 30 aprile 1977;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1977, 13 ottobre 1977 e 15 dicembre 1977 di proroga per tre trimestri del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, che alla data del 30 aprile 1977 beneficiavano del trattamento straordinario di integrazione salariale. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2562)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Approvazione della delibera di nomina del direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, sull'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 80 del regolamento organico del personale dell'Ente medesimo nel testo modificato con delibera 4 marzo 1974 approvata con decreto interministeriale 22 aprile 1974;

Visto l'art. 3 della legge 29 giugno 1977, n. 349;

Vista la delibera in data 18 febbraio 1978, con la quale il commissario straordinario ed il commissario liquidatore della gestione assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo hanno nominato il dirigente superiore dott. Enrico Dedalo direttore generale dell'Ente;

Ritenuto di procedere all'approvazione della predetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera in data 18 febbraio 1978, con la quale il commissario straordinario ed il commissario liquidatore della gestione assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo hanno nominato il dirigente superiore dott. Enrico Dedalo direttore generale dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2481)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1978.

Sostituzione di due componenti del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto 28 febbraio 1974 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 1974, n. 66, e successive modifiche;

Vista la lettera n. 20857 del 4 marzo 1978, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato, quali propri rappresentanti nel consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il dott. Romualdo Moroni in sostituzione del dottor Vincenzo Di Chio nonchè il dott. Michele De Pace in sostituzione del dott. Giorgio Stupazzoni;

Ritenuta la necessità di procedere a dette sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Romualdo Moroni e il dott. Michele De Pace entrano a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Vincenzo Di Chio e del dott. Giorgio Stupazzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1978

Il Ministro: OSSOLA

(2490)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 329/78 della commissione, del 17 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 330/78 della commissione, del 17 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 331/78 della commissione, del 17 febbraio 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 332/78 della commissione, del 17 febbraio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 333/78 della commissione, del 17 febbraio 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 334/78 della commissione, del 17 febbraio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 335/78 della commissione, del 17 febbraio 1978, relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Pakistan a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 336/78 della commissione, del 17 febbraio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Ciad a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 337/38 della commissione, del 17 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2035/74 relativo alla vendita a prezzo ridotto di carni bovine e conserve detenute dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale.

Regolamento (CEE) n. 338/78 della commissione, del 17 febbraio 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2793/76, (CEE) n. 560/77 e (CEE) n. 2633/77 per quanto riguarda talune modalità d'applicazione relative allo smercio sul mercato italiano di carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano, nonché i prezzi di dette carni.

Regolamento (CEE) n. 339/78 della commissione, del 17 febbraio 1978, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 340/78 della commissione, del 17 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 47 *del* 18 *febbraio* 1978.

(45/C)

Regolamento (CEE) n. 328/78 della commissione, del 16 febbraio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 48 *del* 20 *febbraio* 1978.

(46/C)

Regolamento (CEE) n. 341/78 del consiglio, del 20 febbraio 1978, che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna, per il periodo dal 21 febbraio al 31 maggio 1978.

Regolamento (CEE) n. 342/78 della commissione, del 20 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 343/78 della commissione, del 20 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 344/78 della commissione, del 20 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 345/78 della commissione, del 20 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2902/77 che fissa, per il primo trimestre 1978, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 346/78 della commissione, del 20 febbraio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole) della voce doganale 66.01 originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 347/78 della commissione, del 20 febbraio 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie dell'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 348/78 della commissione, del 20 febbraio 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili, di agrumi originari del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 349/78 della commissione, del 20 febbraio 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 350/78 della commissione, del 20 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 351/78 della commissione, del 20 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 290/78 della commissione, del 13 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 743/70 che fissa il limite di tolleranza per i cali risultanti dalla conservazione dei cereali che hanno formato oggetto d'intervento, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L. 43 del 14 febbraio 1978.

Pubblicati nel n. L 49 *del* 21 *febbraio* 1978.

(47/C)

Regolamento (CEE) n. 352/78 del consiglio, del 20 febbraio 1978, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate.

Regolamento (CEE) n. 353/78 del consiglio, del 20 febbraio 1978, recante sospensione temporanea e parziale del dazio autonomo della tariffa doganale comune per le sarde della specie sardinops sagax o ocellata (dette « Pilchards »), fresche, refrigerate o congelate, intere, decapitate o in pezzi, destinate all'industria di trasformazione, della sottovoce ex 03.01 B I q).

Regolamento (CEE) n. 354/78 del consiglio, del 20 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 787/69 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 355/78 del consiglio, del 20 febbraio 1978, relativo al regime di autorizzazione all'importazione in Italia di accessori per tubi di ghisa malleabile originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 356/78 della Commissione, del 21 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 357/78 della commissione, del 21 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 358/78 della commissione, del 21 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2036/74 per quanto concerne i prezzi di vendita di alcune carni bovine detenute dall'organismo d'intervento italiano.

Raccomandazione n. 359/78/CECA della commissione, del 20 febbraio 1978, relativa all'istituzione di un dazio antidumping per certe lamiere di acciaio galvanizzate originarie della Repubblica democratica tedesca e del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 360/78 della commissione, del 21 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 50 *del* 22 *febbraio* 1978.

(48/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 13 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Frosinone:	
Trevi nel Lazio	10.820.000

Con decreti ministeriali 7 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Chieti:	
Crecchio	127.000.000
Gessopalena	93.000.000
Montelapiano	4.500.000
Ripa Teatina	75.000.000
San Giovanni Lipioni	41.400.000
Torrebruna	47.200.000
Provincia di Isernia:	
Chiauci	10.200.000
Rocchetta a Volturno	18.200.000
Provincia di L'Aquila:	
Balsorano	7.500.000
Canistro	10.600.000
Capitignano	40.500.000
Castelvecchio Subequo	31.900.000
Magliano de' Marsi	41.100.000
Oricola	23.400.000
Ovindoli	39.200.000
Pescina	110.000.000
Pettorano sul Gizio	20.700.000
Rocca Pia	33.300.000
Scoppito	5.500.000
Villavallelonga	56.000.000
Provincia di Rovigo:	
Fratta Polesine	87.000.000
Rosolina	20.800.000
Provincia di Teramo:	
Basciano	42.000.000
Pietracamela	27.100.000
Tortoreto	69.000.000
Provincia di Vicenza:	
Grancona	37.800.000
Montecchio Maggiore	105.000.000
Recoaro Terme	208.000.000
Sossano	28.600.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Padova	452.500.000

Con decreti ministeriali 13 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Vallata	19.760.000
Provincia di Benevento:	
Morcone	55.750.000
Provincia di Forlì:	
Mercato Saraceno	41.630.000
Provincia di Perugia:	
Pietralunga	48.420.000
Sigillo	20.000.000
Provincia di Ravenna:	
Sant'Agata sul Santerno	14.030.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Campegine	9.530.000
Provincia di Roma:	
Colleferro	107.870.000

Con decreto ministeriale 14 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Teramo:	
Crognaleto	14.560.000

Con decreti ministeriali 13 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Benevento:	
San Lorenzello	55.900.000
Provincia di Latina:	
Roccasecca dei Volsci	28.030.000
Provincia di Rieti:	
Concerviano	2.000.000
Provincia di Roma:	
Lanuvio	1.510.000
Segni	75.230.000

(Da 1389/M a 1433/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati in comune di Castellucchio

Con decreto 8 novembre 1977, n. 1893, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati risultanti dalla sistemazione del colatore Osone in comune di Castellucchio (Mantova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappali 75 (mq 195); e 86 (mq 100); al foglio n. 6 mappali 210 (mq 595); 217 (mq 460); 224 (mq 275); e al foglio n. 15 mappali 74 (mq 225); e 99 (mq 95) della superficie complessiva di mq 1945 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 27 agosto 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2263)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 24 febbraio 1978. Approvazione dei programmi per l'occupazione giovanile presentati dalle regioni Sicilia, Puglia e Lombardia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e le proprie delibere del 3 agosto e del 30 novembre 1977 attuative della stessa legge;

Vista in particolare la delibera del 30 novembre 1977, con la quale si è proceduto alla ripartizione per gli esercizi finanziari 1977 e 1978, nonchè per l'esercizio finanziario 1979, della somma di lire 270 miliardi per il finanziamento dei progetti predisposti dalle regioni;

Tenuto conto che la stessa legge n. 285 ha espressamente indicato all'art. 26 i settori oggetto di intervento dei singoli progetti specifici di occupazione giovanile, stabilendo in tal modo una oggettiva scala di priorità;

Ritenuto pertanto che le regioni, comprese quelle che hanno predisposto programmi e progetti il cui costo eccede la quota parte dei fondi ad esse assegnata, debbono prioritariamente dare avvio ai progetti rientranti nei settori stessi e nell'ambito di essi avviare per primi quelli di espressa competenza regionale, nonchè quelli più rispondenti alle proprie esigenze funzionali, evitando duplicazioni di interventi in materia di competenza statale;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito ai programmi ed ai progetti trasmessi dalle regioni Lombardia, Puglia e Sicilia;

Delibera:

1) Sono finanziati i progetti contenuti nel programma presentato dalla regione Puglia (approvato dal consiglio regionale il 29 novembre 1977), che trovano copertura nei limiti delle disponibilità già assegnate per ciascun esercizio finanziario purchè non si riferiscano a settori di intervento delle amministrazioni dello Stato.

2) I progetti contenuti nei programmi presentati dalle regioni Lombardia (approvato dal consiglio regionale il 26 gennaio 1978) e Sicilia (approvato dalla giunta regionale il 16 gennaio 1978), sono finanziati nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascun esercizio finanziario, con vincolo di priorità in favore di quelli che si riferiscono ad interventi nei settori espressamente indicati dall'art. 26 della citata legge e tra questi una ulteriore priorità dovrà essere assicurata a quelli che rispondono ad esigenze funzionali delle amministrazioni regionali.

Restano fermi, per la realizzazione dei progetti sopra indicati i criteri stabiliti ai punti 4) e 6) della delibera CIPE del 30 novembre 1977 relativa alla ripartizione dello stanziamento globale.

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(2420)

Deliberazione 24 febbraio 1978. Approvazione, nell'ambito del piano di rinascita della Sardegna, del programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale ed il relativo programma di intervento per gli anni 1976-78.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna, emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, istitutiva del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, che ha demandato al CIPE, tra l'altro, l'approvazione dei programmi regionali formulati nell'ambito dell'anzidetto piano di rinascita della Sardegna;

Visti il programma di sviluppo economico e sociale della Sardegna per il periodo 1976-78, facente cenno, punto 7) Agricoltura, alla riforma del settore agro-pastorale nell'isola, per il quale il CIPE espresse adesione di massima nella seduta dell'8 giugno 1976, e il corrispondente programma di intervento 1976-78, recante, al capitolo V, la riforma dell'assetto agro-pastorale nella regione, approvato dal comitato in data 15 settembre 1976;

Visto l'art. 17 della citata legge n. 268 del 1974, che affida alla regione Sardegna il compito di predisporre, sempre nel quadro del piano di rinascita, un apposito programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale;

Visti il programma straordinario per la riforma e il riassetto del settore agro-pastorale in Sardegna e il relativo programma di intervento per gli anni 1976-78, trasmessi, in un unico documento, dalla presidenza della giunta di detta regione alla segreteria del comitato con la nota n. 2/2321 del 15 dicembre 1977 ed acquisiti agli atti della segreteria medesima;

Considerato che i suddetti programmi sono stati predisposti dalla regione Sardegna in sostituzione delle parti concernenti la riforma agro-pastorale dei programmi regionali oggetto delle sopra citate delibere CIPE dell'8 giugno e 15 settembre 1976 e risultano coordinati con quest'ultimi programmi;

Delibera:

Sono approvati, nell'ambito del piano di rinascita della Sardegna, con l'osservanza dei vincoli comunitari in tema di politica agricola, il programma straordinario per la riforma e il riassetto del settore agro-pastorale e il relativo programma di intervento per gli anni 1976-78.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(2421)

Deliberazione 24 febbraio 1978. Approvazione del programma di attività per il 1978 dell'Istituto centrale di statistica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il programma di attività per il 1978 dell'Istituto centrale di statistica;

Preso atto delle comunicazioni sullo stato di adempimento delle direttive e raccomandazioni formulate dal CIPE in occasione dell'approvazione del programma ISTAT 1977;

Ritenuta la necessità che si realizzi un coordinamento nell'azione di rilevazione dei dati svolta sia dall'ISTAT nell'ambito della sua attività istituzionale e sia da parte del Ministero del tesoro per le finalità di cui all'art. 2 della legge n. 407/77 e dell'art. 5 della legge n. 951/77;

Considerata l'opportunità di richiedere all'istituto nuove indagini statistiche ed ampliamenti di quelle esistenti nei settori industriale, commerciale e del lavoro;

Approva

il programma di attività per il 1978 dell'Istituto centrale di statistica per quanto concerne le rilevazioni interessanti la programmazione economica.

Invita l'Istituto:

a) a procedere alla elaborazione di un modello di rilevazione destinato agli enti tenuti a comunicare i dati di base necessari per le statistiche trimestrali sui bilanci delle regioni, delle province e dei comuni che garantisca la massima omogeneità e comparabilità dei dati stessi e nello stesso tempo consenta la loro utilizzazione in relazione alle specifiche finalità da perseguire, con particolare riguardo a quelle del Ministero del tesoro di cui all'art. 2 della legge n. 407/77 e dell'art. 5 della legge n. 951/77 richiamati in premessa;

b) ad avviare, con inizio dal 1978 e con la ricostruzione della serie a partire dal 1975, i conti economici degli enti ospedalieri.

Raccomanda:

di avviare, nell'ambito e con le modalità di cui alla precedente lettera *a*), rilevazioni trimestrali sui bilanci delle aziende municipalizzate, provincializzate e regionalizzate;

di procedere ad una disaggregazione a livello regionale delle previsioni demografiche anche allo scopo di disporre di elementi utili per la valutazione sulla consistenza e sulla dinamica dell'offerta di lavoro;

di estendere la rilevazione sul valore aggiunto delle imprese extra agricole alle unità con meno di venti addetti, anche in forma campionaria, disaggregando i dati a livello regionale;

di estendere il campione della grande distribuzione commerciale utilizzato per le indagini statistiche attualmente svolte sulle vendite al minuto per poter disporre di un indicatore più completo ai fini delle analisi congiunturali sulla domanda.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(2422)

Deliberazione 24 febbraio 1978. Progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere del 9 ottobre 1975 e del 12 maggio 1977, con le quali il Consiglio nazionale delle ricerche è stato autorizzato ad avviare complessivamente venti progetti finalizzati;

Vista la relazione del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica sullo stato dei progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alla legge 22 dicembre 1976, n. 702, in data 22 novembre 1977;

Viste le proposte del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica presentate con nota n. 761/15 del 21 febbraio 1978, in ordine all'avvio di due nuovi progetti finalizzati, riguardanti il « controllo della crescita neoplastica » e la « superconduttività »;

Vista la relazione del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica sull'impostazione generale del progetto finalizzato « informatica » e sui relativi studi di fattibilità;

Preso atto che per il progetto « informatica » si rendono necessari ulteriori approfondimenti;

Udite le proposte del Sottosegretario di Stato alla sanità in ordine al progetto « controllo della crescita neoplastica »;

Delibera:

1) il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a dare immediato avvio al progetto « superconduttività »;

2) il Consiglio nazionale delle ricerche è altresì autorizzato a dare avvio nel 1978 al progetto « controllo della crescita neoplastica » con gli approfondimenti da concordarsi ulteriormente con il Ministero della sanità in sede di preparazione e stesura del progetto esecutivo;

3) è approvata l'impostazione generale del progetto « informatica », con l'invito al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica a procedere rapidamente ad ulteriori approfondimenti in particolare circa il sottoprogetto n. 2 da sottoporre al CIPE per le definitive determinazioni dell'intero progetto;

4) i progetti di cui ai punti 1) e 2) avranno finanziamento pluriennale e trovano per il 1978 copertura finanziaria con parte della somma di 3,8 miliardi di lire, già accantonata dal Consiglio nazionale delle ricerche per lo stesso esercizio finanziario per l'avvio di nuovi progetti finalizzati, e per gli esercizi successivi con le disponibilità che si realizzeranno a seguito del riesame degli altri progetti già autorizzati e nell'ambito degli stanziamenti che saranno autorizzati con la legge di bilancio per il finanziamento dei progetti finalizzati.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(2423)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 640-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Colomban Giuseppe, in Valmadonna (Alessandria), via Padiglione, 2, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 640-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1932)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 635-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Canepari, in Valenza, piazza Gramsci, 15, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 635-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1931)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 614-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Arzani G.nni & Lino, in Valenza, via T. Vecelio, 12, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 614-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1925)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1978 i poteri conferiti al prof. Gaspare Gabriele, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 luglio 1978.

(2264)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino Consorzio edilizio cooperativo », in Roma.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1978 i poteri conferiti all'avv. Giovanni Vetrano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino Consorzio edilizio cooperativo », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 luglio 1978.

(2265)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « S. Maria di Pompei », in S. Ferdinando di Puglia.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1978 i poteri conferiti al dott. Alfredo Bozzini, commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro « S. Maria di Pompei », in S. Ferdinando di Puglia (Foggia), sono stati prorogati fino al 30 agosto 1978.

(2266)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 20 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	855,55	855,55	855,65	855,55	855,50	855,55	855,45	855,55	855,55	855,55
Dollaro canadese	760 —	760 —	760 —	760 —	760,12	760 —	760,40	760 —	760 —	760 —
Franco svizzero	447 —	447 —	446,70	447 —	446,75	477 —	446,30	447 —	447 —	447 —
Corona danese	152,30	152,30	152,55	152,30	152,30	152,30	152,36	152,30	152,30	152,30
Corona norvegese	160,22	160,22	160,30	160,22	160,25	160,22	160,26	160,22	160,22	160,20
Corona svedese	185,36	185,36	185,50	185,36	185,40	185,36	185,45	185,36	185,36	185,35
Fiorino olandese	391,11	391,11	391,50	391,11	391,35	391,11	391,07	391,11	391,11	391,10
Franco belga	26,91	26,91	26,9050	26,91	26,92	26,91	26,904	26,91	26,91	26,90
Franco francese	185,50	185,50	185,95	185,50	185,95	185,50	185,85	185,50	185,50	185,50
Lira sterlina	1627,35	1627,35	1628,25	1627,35	1627,25	1627 —	1627,50	1627,35	1627,35	1627,35
Marco germanico	418,85	418,85	418,25	418,85	418,55	418,85	418,20	418,85	418,85	418,85
Scellino austriaco	58,17	58,17	58,15	58,17	58,12	58,12	58,05	58,17	58,17	58,17
Escudo portoghese	21 —	21 —	20,85	21 —	20,95	21 —	20,85	21 —	21 —	21 —
Peseta spagnola	10,743	10,743	10,73	10,743	10,73	10,74	10,707	10,743	10,743	10,74
Yen giapponese	3,712	3,712	3,7150	3,712	3,709	3,71	3,71	3,712	3,712	3,71

Media dei titoli del 20 marzo 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	72,850
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,200
» 5 % (Ricostruzione)	97,150
» 5 % (Città di Trieste)	96,050
» 5 % (Beni esteri)	95,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,525
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	77,075
» 6 % » » 1970-85	76,475
» 6 % » » 1971-86	74,075
» 6 % » » 1972-87	72,500
» 9 % » » 1975-90	83,125
» 9 % » » 1976-91	81,650
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	88,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,525
» poliennali 7 % 1978	99,750
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,600
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,700
» » 9 % 1980	93,950
» » 10 % 1981	94,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	855,50
Dollaro canadese	760,20
Franco svizzero	446,65
Corona danese	152,33
Corona norvegese	160,24
Corona svedese	185,405
Fiorino olandese	391,09
Franco belga	26,907
Franco francese	185,675
Lira sterlina	1627,425
Marco germanico	418,525
Scellino austriaco	58,11
Escudo portoghese	20,925
Peseta spagnola	10,725
Yen giapponese	3,711

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e titoli, a posti di segretario comunale in esperimento e assegnazione ai ruoli provinciali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1976, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e titoli, a posti di segretario comunale in esperimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 28 gennaio 1976;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Ritenuta l'opportunità di assegnare, ove possibile, agli stessi ruoli provinciali dove espletano in atto l'incarico di reggenti o di supplenti, i vincitori del concorso che ne abbiano fatto richiesta, indipendentemente dalla posizione in graduatoria;

Ritenuta altresì l'opportunità di assecondare ove possibile le preferenze espresse dai vincitori coniugati;

Considerato che i sottoelencati candidati sebbene inseriti nella graduatoria generale di merito, non possono essere nominati segretari comunali in quanto già in possesso dello *status* di segretario comunale: Nucera Rosa, D'Ambrosio Ivan Vincenzo, Giuliano Giuseppe, Erbi Giuseppina, Giffoni Elisabetta, Morelli Giuseppe, Gasponi Attilio, De Tata Gerardo;

Considerato, altresì, che i dottori Pontesilli Vito e Asaro Gianni Antonio, sebbene inseriti nella graduatoria generale di merito non possono essere nominati segretari comunali per non aver prodotto entro il termine loro assegnato la documentazione di rito;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assegnazione di invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico, per esami e titoli, a posti di segretario comunale in esperimento indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1976:

1. Montefusco Francesco	punti	96,56648	su 125
2. Magliari Mario	»	95,12702	»
3. Pelizzoni Claudia	»	94,34981	»
4. Pedrana Bruno	»	93,91639	»
5. De Angelis Vincenzo	»	93,08315	»
6. Mariniello Adele	»	92,58317	»
7. Oro Antonio	»	91,53308	»
8. Diquattro Giovanni	»	90,95580	»
9. Santoro Roberto	»	90,83308	»
10. Brescia Nicola	»	90,39371	»
11. Di Turi Caterina	»	89,66650	»
12. Saviano Enrichetta	»	89,41649	»
13. Piraino Giuseppe	»	89,08315	»
14. Basoccu Pietro	»	88,14369	»
15. Fragnoli Michele	»	88 —	»
16. Passaro Raffaele	»	87,99992	»
17. Maggio Gabriella	»	87,99986	»
18. Casale Angela Maria	»	87,58307	»
19. Loffredo Angiola	»	87,49992	»
20. Pelaia Cesare Vincenzo	»	87,34065	»
21. Consolmagno Claudio	»	87,06648	»
22. Antonelli Nello Federico	»	86,99992	»
23. Taranto Patrizia	»	86,91649	»
24. Galeone Agostino	»	86,23461	»
25. Lamanna Rosa	»	86,14373	»
26. Petrosino Donato	punti	86,04368	su 125
27. Bochicchio Lucio	»	85,99992	»
28. Camero Michele	»	85,99984	»
29. Zagara Maurilio	»	85,83316	»
30. Pagnotti Federico	»	85,37099	»
31. Tracia Giovanni	»	85,24217	»
32. De Maria Anna Maria in Lombardi	»	85,04984	»
33. Daddi Luciano	»	85 —	»
34. Starace Aldo	»	84,92307	»
35. Nucera Rosa	»	84,91358	»
36. Barbara Antonia	»	84,89984	»
37. Caccavale Maria	»	84,75084	»
38. Marchi Luisa	»	84,37994	»
39. Guaglianone M. Rosaria	»	84,22720	»
40. Bignardelli Riccardo	»	84,08317	»
41. Soldani Giulia in Zani	»	84,08309	»
42. Grossi Francesco	»	84 —	»
43. Amato Pio	»	83,99992	»
44. Coppola Paola Immacolata	»	83,99984	»
45. Silvestri Enrica	»	83,89992	»
46. Madaffari Elisabetta	»	83,64370	»
47. Minerva Clara	»	83,49992	»
48. Palmieri Rosanna	»	83,23461	»
49. Miraula Saverio	»	83,17856	»
50. Pontesilli Vito	»	82,49992	»
51. Rocca Antonio	»	82,49976	»
52. Malgaroli Pia	»	82,44994	»
53. Vetrano Simone Maurizio	»	82,20282	»
54. Guerrisi Alfredo	»	82,11793	»
55. Rizzo Pietro	»	82,07398	»
56. Bove Vincenzo	»	81,96795	»
57. Onorati Lorenzo	»	81,65902	»
58. Maldini Raffaele	»	81,58307	»
59. Martucci Angelo	»	81,53461	»
60. D'Ambrosio Ivan Vincenzo	»	81,34068	»
61. Di Marco Croce	»	81,08317	»
62. Sarto Nicola	»	81,08311	»
63. Gasparini Giancarlo	»	81,04040	»
64. Ferrari Arcangelo	»	80,65902	»
65. Vosa Patrizia	»	80,49984	»
66. Romano Giovanni	»	80,37859	»
67. Bianchi Paola	»	80,16642	»
68. Corallo Ermanno	»	80,06358	»
69. Vallenzasca Piero	»	79,67399	»
70. Cardinale Maurizio Paolo	»	79,66642	»
71. Lucchetta Carmine	»	79,57101	»
72. D'Urso Luisa	»	79,49992	»
73. Meli Giuseppe	»	79,47722	»
74. Gargano Antonio	»	79,34916	»
75. Fiorenzano Scocozza Franca	»	79,33316	»
76. Leonardi Pippo	»	79,31812	»
77. Angrisano Gabriele	»	79,30284	»
78. Carosi Aldo	»	79,22720	»
79. Fiorenza Carlo	»	79,13632	»
80. Gianbalvo Anna Maria	»	79,08317	»
81. Tosco Teresita	»	79 —	»
82. Coalova Baral Mariella (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	78,99992	»
83. Finocchi Maria	»	78,99992	»
84. Ficile Adriana	»	78,98462	»
85. Filice Renzo	»	78,90904	»
86. Amato Anna in Micalizzi	»	78,72720	»
87. Alvino Silvana	»	78,66650	»
88. Mastro Giovanni	»	78,65902	»
89. Crivaro Antonio	»	78,65448	»
90. Vespucci Roberto	»	78,62100	»
91. Arisci Maria Carmela	»	78,27702	»
92. Bisanti Vito	»	78,25902	»
93. Asaro Gianni Antonio	»	78,04223	»
94. Mingoia M. Grazia in Fabi	»	77,93176	»
95. Falcone Vincenzo Maria	»	77,78005	»
96. Lombardi Walter Vasco	»	77,74994	»
97. Carletti Giovanni	»	77,59084	»
98. Giannace Giovanni Battista	»	77,48619	»
99. Quaglia Vittorio	»	77,09066	»
100. Russo Annamaria	»	77 —	»
101. Lo Proto Giuseppe	»	76,68176	»
102. Giuliani Maria	»	76,49979	»
103. Stracuzzi Santo	»	76,38630	»
104. Papa Pantaleo	»	76,27268	»
105. Oro Giovanni Alessio	»	76,19992	»
106. Calcagni Giuliana (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	76,15902	»
107. Aricò Giuseppe	»	76,15902	»

108. Dalmasso Luigi	punti	76,04994	su 125
109. Cappai Aldo .	»	76,03765	»
110. De Prezii Carlo	»	75,99996	»
111. Giuliano Giuseppe	»	75,87554	»
112. Cicalese Dora .	»	75,86356	»
113. Erbi Giuseppina .	»	75,68994	»
114. La Mantia Antonio	»	75,49992	»
115. Nin Mara	»	75,22720	»
116. Berardi Antonio	»	75,20450	»
117. Elefante Emma	»	75 —	»
118. Intini Francesco	»	74,89068	»
119. Lauletta Rocco	»	74,75084	»
120. Iannaci Luciano	»	74,59084	»
121. Prestana Mario (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74,57722	»
122. Noce Gianni .	»	74,57722	»
123. Rainone Vincenzo	»	74,50000	»
124. Ianigro Nicola (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	74,49992	»
125. Buzzetti Giovanni	»	74,49992	»
126. Russo Luca	»	74,45436	»
127. Buchicchio Bruno	»	74,39988	»
128. Carotenuto Francesco	»	74,31812	»
129. Mantegazza Clemente Paolo	»	74,29538	»
130. Bisogni Rosario	»	74,18176	»
131. Giffoni Elisabetta	»	73,99976	»
132. Peluso Nicola	»	73,72720	»
133. Rondina Roberto	»	73,49992	»
134. Cancelliere Michele	»	73,47722	»
135. Deias Marisa	»	73,29522	»
136. De Muro Margherita in Cosenza	»	73,26495	»
137. Angotzi Maria Assunta	»	73,22720	»
138. Spagnuolo Carmelina	»	73,22708	»
139. Manna Ornella	»	72,86356	»
140. Genovese Luigi	»	72,81812	»
141. Coppola Mario	»	72,49992	»
142. Morelli Giuseppe	»	72,34540	»
143. Guerrieri Maria Carmela	»	72,21946	»
144. Capula Angelo	»	72,15902	»
145. Gasponi Attilio	»	72,13632	»
146. Quatrini Lucia	»	72 —	»
147. Pappalardo Rosa	»	71,63632	»
148. Del Monaco Piero	»	71,61358	»
149. Achilli Carolina	»	71,59538	»
150. Bellucci Nicola	»	71,25889	»
151. Esposito Angelo	»	71,04540	»
152. De Tata Gerardo	»	70,81812	»
153. Puppulin Giannino	»	70,38630	»
154. Faggi Giulio .	»	70,27268	»
155. Inzillo Maria Luisa	»	69,50000	»
156. Sarnataro Mauro	»	68,81812	»
157. Corpora Pietro	»	68,54540	»
158. Fiorino Laura	»	68,49992	»
159. Giaccotto Giuseppe	»	68,27268	»
160. Giordano Carmela	»	68,13632	»

Art. 2.

I sottoelencati candidati sono nominati segretari comunali in esperimento a decorrere dal 1° aprile 1978 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle provincie a fianco di ciascuno indicate:

1) Montefusco Francesco: Como;
2) Magliari Mario: Alessandria;
3) Pellizzoni Claudia: Cremona;
4) Pedrana Bruno: Sondrio;
5) De Angelis Vincenzo: Frosinone;
6) Mariniello Adele: Avellino;
7) Oro Antonio: Novara;
8) Diquattro Giovanni: Bologna;
9) Santoro Roberto: Asti;
10) Brescia Nicola: Belluno;
11) Di Turi Caterina: Terni;
12) Saviano Enrichetta: Brescia;
13) Piraino Giuseppe: Como;
14) Basoccu Pietro: Cuneo;
15) Fragnoli Michele: Frosinone;
16) Passaro Raffaele: Rieti;
17) Maggio Gabriella: Novara;
18) Casale Angela Maria: L'Aquila;
19) Loffredo Angiola: Avellino;
20) Pelaia Cesare Vincenzo: Catanzaro;
21) Consolmagno Claudio: Salerno;
22) Antonelli Nello Federico: Vicenza;
23) Taranto Patrizia: Benevento;
24) Galeone Agostino: Torino;
25) Lamanna Rosa: Torino;
26) Petrosino Donato: Campobasso;
27) Bochicchio Lucio: Rieti;
28) Camero Michele: Potenza;
29) Zagara Maurilio: Nuoro;
30) Pagnotti Federico: Caserta;
31) Tracia Giovanni: Asti;
32) De Maria Anna Maria in Lombardi: Rieti;
33) Daddi Luciano: Oristano;
34) Starace Aldo: Savona;
35) Barbara Antonia: Savona;
36) Caccavale Maria: Rieti;
37) Marchi Luisa: Pordenone;
38) Guaglione M. Rosaria: Vicenza;
39) Bignardelli Riccardo: Udine;
40) Soldani Giulia in Zani: Vicenza;
41) Grossi Francesco: Cosenza;
42) Amato Pio: L'Aquila;
43) Coppola Paola Immacolata: Vercelli;
44) Silvestri Enrica: Viterbo;
45) Madaffari Elisabetta: Alessandria;
46) Minerva Clara: L'Aquila;
47) Palmieri Rosanna: Benevento;
48) Miraula Saverio: Aosta;
49) Rocca Antonio: Rieti;
50) Malgaroli Pia: Varese;
51) Vetrano Simone Maurizio: Vicenza;
52) Guerrisi Alfredo: Asti;
53) Rizzo Pietro: Belluno;
54) Bove Vincenzo: Salerno;
55) Onorati Lorenzo: Livorno;
56) Maldini Raffaele: Salerno;
57) Martucci Angelo: Alessandria;
58) Di Marco Croce: Brescia;
59) Sarto Nicola: Cremona;
60) Gasparini Giancarlo: Ancona;
61) Ferrari Arcangelo: Cuneo;
62) Vosa Patrizia: Novara;
63) Romano Giovanni: Pescara;
64) Bianchi Paola: Torino;
65) Corallo Ermanno: Savona;
66) Vallenzasca Piero: Torino;
67) Cardinale Maurizio Paolo: Nuoro;
68) Lucchetta Carmine: Cosenza;
69) D'Urso Luisa: Pavia;
70) Meli Giuseppe: Torino;
71) Gargano Antonio: Pordenone;
72) Fiorenzano Scocozza Franca: Potenza;
73) Leonardi Pippo: Torino;
74) Angrisano Gabriele: Cuneo;
75) Carosi Aldo: Viterbo;
76) Fiorenza Carlo: Udine;
77) Gianbalvo Anna Maria: Vercelli;
78) Tosco Teresita: Torino;
79) Coalova Baral Mariella: Torino;
80) Finocchi Maria: Alessandria;
81) Ficile Adriana: Novara;
82) Filice Renzo: Savona;
83) Amato Anna in Micalizzi: Roma;
84) Alvino Silvana: Asti;
85) Mastro Giovanni: Brescia;
86) Crivaro Antonio: Cuneo;
87) Vespucci Roberto: Brescia;
88) Arisci Maria Carmela: Cagliari;
89) Bisanti Vito: Bergamo;
90) Mingoia Maria Grazia in Fabi: Pesaro;
91) Falcone Vincenza Maria: Torino;
92) Lombardi Walter Vasco: Nuoro;
93) Carletti Giovanni: Milano;
94) Giannace Giovanni Battista: Varese;
95) Quaglia Vittorio: Cuneo;
96) Russo Anna Maria: L'Aquila;
97) Lo Proto Giuseppe: Brescia;
98) Giuliani Maria: Cuneo;
99) Stracuzzi Santo: Pavia;
100) Papa Pantaleo: Udine;
101) Oro Giovanni Alessio: Vicenza;
102) Calcagni Giuliana: L'Aquila;
103) Arico Giuseppe: Torino;
104) Dalmasso Luigi: Cuneo;
105) Cappai Aldo: Cagliari;
106) De Prezii Carlo: Rieti;

107) Cicalese Dora: Brescia;
108) La Mantia Antonio: Vercelli;
109) Nin Mara: Como;
110) Berardi Antonio: Novara;
111) Elefante Emma: Cuneo;
112) Intini Francesco: Potenza;
113) Lauletta Rocco: Alessandria;
114) Iannaci Luciano: Pavia;
115) Prestana Mario: Udine;
116) Noce Giovanni: Frosinone;
117) Rainone Vincenzo: Vercelli;
118) Ianigro Nicola: Forlì;
119) Buzzetti Giovanni: Varese;
120) Russo Luca: Chieti;
121) Buchicchio Bruno: Alessandria;
122) Carotenuto Francesco: Bergamo;
123) Mantegazza Clemente Paolo: Bergamo;
124) Bisogni Rosario: Cuneo;
125) Peluso Nicola: Aosta;
126) Rondina Roberto: Pesaro;
127) Cancelliere Michele: Pavia;
128) Deias Marisa: Oristano;
129) De Muro Margherita in Cosenza: Nuoro;
130) Angotzi Maria Assunta: Cagliari;
131) Spagnuolo Carmelina: Asti;
132) Manna Ornella: Avellino;
133) Genovese Luigi: Udine;
134) Coppola Mario: Livorno;
135) Guerrieri Maria Carmela: Cremona;
136) Capula Angelo: Nuoro;
137) Quatrini Lucia: Rieti;
138) Pappalardo Rosa: Vercelli;
139) Del Monaco Piero: Alessandria;
140) Achilli Carolina: Ascoli Piceno;
141) Bellucci Nicola: Potenza;
142) Esposito Angelo: Cuneo;
143) Puppulin Giannino: Belluno;
144) Faggi Giulio: Sondrio;
145) Inzillo Maria Luisa: Alessandria;
146) Sarnataro Mauro: Frosinone;
147) Corpora Pietro: Genova;
148) Fiorino Laura: Matera;
149) Giaccotto Giuseppe: Potenza;
150) Giordano Carmela: Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 marzo 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(2504)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Le prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1975, registro n. 33 Istruzione, foglio n. 239, che dovevano svolgersi i giorni 19 e 20 aprile 1978 presso l'istituto tecnico industriale «G. Galilei» di Roma, avranno luogo presso l'istituto tecnico industriale «G. Ferraris», viale di Villa Pamphili n. 71, Roma, alle ore 15,30, nei seguenti giorni:

19 e 21 aprile 1978 per i candidati: Agostinelli Maurizio, Cippitelli Angelo, Di Caprio Alvaro, Gogiali Roberto, Lauro Pietro, Pisu Eugenio, Ventimiglia Giuseppe;

20 e 21 aprile 1978 per i candidati: Amadei Luigi, Conte Rosanna, Guida Claudio, Ielo Antonio, Magro Concetta, Odoardi Nunzio, Salemi Luciano.

(2437)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a quattro posti di direttore di ragioneria di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a quattro posti di direttore di ragioneria di 2ª classe nelle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975, registro n. 93 Istruzione, foglio n. 381, avranno luogo nei giorni 11 e 12 aprile 1978, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(2435)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a cinquanta posti di aiutobibliotecario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiutobibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a cinquanta posti di aiutobibliotecario principale nelle biblioteche di facoltà e scuole, nei seminari e negli istituti scientifici, indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975, registro n. 93 Istruzione, foglio n. 383, avranno luogo nei giorni 14 e 15 aprile 1978, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(2436)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1971, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale e chirurgia d'urgenza e pronto soccorso idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1977, concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia generale in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quello di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Batacchi Giuseppe, nato a Firenze il 22 marzo 1923;
Di Maria Matteo, nato a Palma Campania il 4 luglio 1927;
Nannelli Umberto, nato a Firenze il 22 gennaio 1922;

Parca Sergio, nato ad Avezzano il 22 luglio 1930;
Pierallini Marcello, nato a Santa Fiora il 28 settembre 1926;
Repossini Luciano, nato a Legnano il 24 novembre 1927;
Santoro Antonino, nato ad Alcara li Fusi il 13 dicembre 1925.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Amante Santino, nato a Como il 18 febbraio 1924;
Andreassi Fernando, nato a S. Demetrio nei Vestini il 20 novembre 1929;
Avila Giuseppe, nato a Calatafimi il 22 aprile 1927;
Benassi Elio, nato a Verona il 29 ottobre 1929;
Boffi Lamberto, nato a Montevarchi il 22 settembre 1929;
Borelli Claudio, nato a Padova l'11 giugno 1917;
Borsellino Vincenzo, nato a Ribera il 2 settembre 1930;
Botta Giancarlo, nato a Milano l'11 giugno 1932;
Bruzzone Pier Luigi, nato a Torino il 18 giugno 1921;
Canessa Arturo, nato a Foiano della Chiana il 5 novembre 1920;
Catarci Alberto, nato ad Anguillara Sabazia il 3 ottobre 1923;
Cavalli Adalberto, nato a Bordighera il 19 settembre 1928;
Colantuono Antonio, nato a Maddaloni il 17 settembre 1923;
Concoreggi Eliano, nato a Trento il 14 ottobre 1924;
Contorni Luigi, nato ad Abbadia San Salvatore il 6 dicembre 1927;
Cretella Alfonso, nato a Portici l'8 novembre 1921;
Damele Carlo, nato a Bologna il 9 ottobre 1930;
De Martini Rodolfo, nato ad Imperia il 28 giugno 1929;
Di Vittorio Vincenzo, nato a Ruvo di Puglia il 25 maggio 1932;
D'Onofrio Giovanni, nato a S. Bartolomeo in Galdo il 1° ottobre 1925;
Dotti Gian Carlo, nato a Cernobbio il 13 ottobre 1925;
Fiaccavento Walter, nato a Vittoria il 3 giugno 1924;
Fiorentino Michele, nato a Giovinazzo il 31 gennaio 1930;
Leo Francesco, nato a S. Teresa di Riva il 9 marzo 1930;
Mariot Angelo, nato a Brugnera il 14 novembre 1927;
Mondini Sergio, nato a Milano il 18 dicembre 1929;
Navarrini Elio, nato a Figline Valdarno il 23 agosto 1922;
Nicora Ernesto, nato a Davagna il 30 agosto 1928;
Occhipinti Giorgio, nato a Ragusa il 13 settembre 1912;
Occhipinti Salvatore, nato a Catania il 3 agosto 1921;
Oria Mario, nato a Torino il 29 febbraio 1920;
Papillo Giuseppe, nato a Pizzoni il 6 febbraio 1927;
Perusi Oliviero, nato a Pescantina il 15 luglio 1931;
Ricci Giacomo, nato a Napoli il 27 giugno 1923;
Sarra Alberto, nato a Roma il 2 settembre 1927;
Sgoifo Sergio, nato a Majano il 12 settembre 1928;
Sulli Ervino, nato a Pola il 3 dicembre 1929;
Tonelli Bruno, nato a Bologna il 19 agosto 1928;
Venturini Antonio, nato a Rimini il 2 novembre 1921;
Vergallo Enrico, nato a S. Cesario di Lecce il 13 dicembre 1929;
Vota Luigi, nato a Genova-Sestri il 27 marzo 1928;
Zeri Giorgio, nato a Roma il 30 agosto 1925.

Art. 3.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto, aiuti dirigenti di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità:

Di Bella Gaetano, nato a Linguaglossa il 31 marzo 1924;
Scalvini Luciano, nato a Soresina il 22 agosto 1921;
Zanichelli Renato, nato a Luzzara il 25 luglio 1930.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2401)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1976

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1.	Lo Scudo Lucio Silvano, nato a Crotone il 23 giugno 1936	punti 100	su 100
2.	Vanini Vittorio, nato a Milano l'11 marzo 1940	» 100	»
3.	Baldelli Boni Rubeschi Pier Giuseppe, nato a Montevarchi (Arezzo) il 4 settembre 1932	» 98	»
4.	Massa Enrico, nato a Napoli il 15 gennaio 1935	» 98	»
5.	Belloni Pierangelo, nato a Mezzana Bigli (Pavia) il 12 luglio 1938	» 90	»
6.	Del Giglio Antonio, nato a Capodistria il 30 maggio 1940	» 90	»
7.	Nenov Gavrail, nato a Haskovo (Bulgaria) il 24 ottobre 1933	» 90	»
8.	Pensa Piermaria, nato a Milano il 10 aprile 1938	» 85	»
9.	Pieri-Nerli Franco, nato a Milano il 21 settembre 1940	» 85	»
10.	Branchini Bruno, nato a Sommo (Pavia) il 17 gennaio 1940	» 83	»
11.	Biglioli Paolo, nato a Sondrio il 26 gennaio 1939	» 75	»
12.	Barboso Guglielmo, nato a Crescentino il 5 marzo 1940	» 73	»
13.	Peronace Bruno, nato a Milano il 16 maggio 1934	» 72	»
14.	Mascagni Pietro, nato a Roma il 12 gennaio 1927	» 70	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2399)

Dichiarazione di deserzione del concorso, per esami, a diciassette posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 22 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1977, registro n. 4 Sanità, foglio n. 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 30 settembre 1977, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a diciassette posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari;
Visto che alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso stesso;
Ritenuto, pertanto, che il concorso di cui sopra deve essere dichiarato deserto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso, per esami, a diciassette posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui al decreto ministeriale in data 22 aprile 1977 citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1977
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 88

(2395)

Dichiarazione di deserzione del concorso, per esami, ad un posto di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 22 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1977, registro n. 4 Sanità, foglio n. 192, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 30 settembre 1977, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, ad un posto di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità riservato agli assistenti universitari ordinari;

Visto che alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso stesso;

Ritenuto, pertanto, che il concorso di cui sopra deve essere dichiarato deserto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso, per esami, ad un posto di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui al decreto ministeriale in data 22 aprile 1977 citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1977
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 87

(2396)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a trenta posti di segretario in prova, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato del mese di dicembre, dispensa n. 12, pubblicato il 4 marzo 1978, è stata pubblicata la graduatoria del concorso, per esami, a trenta posti di segretario in prova nel ruolo dei segretari, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 2 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 29 maggio 1976.

(2434)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 77/Sanità, in data 31 ottobre 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nei comuni e consorzi della provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1974;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia n. 2/SAN.PV, in data 16 gennaio 1976, con il quale sono stati ammessi a partecipare al concorso stesso diciotto concorrenti;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia n. 47/SAN.PV del 20 ottobre 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, modificata nella sua composizione con successivo decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia n. 112/SAN.PV, in data 2 maggio 1977;

Visti i verbali della predetta commissione che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 2 (punto 16) del decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia 16 novembre 1977, n. 654, concernente la delega di firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. De Dominicis Modestino . . . punti 59,177 su 120
2. Marangone Rinaldo . . . . » 57,015 »
3. Valle Luigino . . . . . . » 52,885 »
4. Mariano Franco Aldo . . . . » 52,495 »
5. Olivati Natale . . . . . . » 49,000 »
6. Lupo Stanghellini Luigi . . . » 47,332 »
7. Tarascio Andrea . . . . . » 45,560 »
8. Novarini Carlo . . . . . . » 43,500 »

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, dell'ufficio del medico provinciale di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 3 gennaio 1978

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio del medico provinciale
RUBERTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 160/SAN.PV, in data 3 gennaio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1974, indetto con decreto n. 77/Sanità del 31 ottobre 1975;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso in relazione all'ordine della graduatoria suddetta;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Atteso che i sopra citati posti di medico condotto sono contenuti entro i limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 2 (punto 16) del decreto del Presidente della giunta regionale della Lombardia 16 novembre 1977, n. 654, concernente la delega di firma;

Decreta:

I sotto elencati concorrenti, classificatisi nell'ordine della graduatoria degli idonei in premessa indicata, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

De Dominicis Modestino: Mede;
Marangoni Rinaldo: Montebello della Battaglia;
Valle Luigino: consorzio medico-chirurgo: Ruino-Canevino-Rocca de' Giorgi;
Mariano Franco Aldo: Vigevano - 3ª zona;
Olivati Natale: Castelletto di Branduzzo;
Lupo Stanghellini Luigi: Pieve del Cairo;
Tarascio Andrea: Breme.

I signori sindaci dei comuni di Mede, Montebello della Battaglia, Vigevano, Castelletto di Branduzzo, Pieve del Cairo, Breme ed il signor sindaco, presidente del consorzio medico tra i comuni di Ruino, Canevino e Rocca de' Giorgi, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Lo stesso verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia, dell'ufficio del medico provinciale di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 3 gennaio 1978

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio del medico provinciale
RUBERTO

(2412)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

L'ASSESSORE ALL'IGIENE SANITA' E AMBIENTE

Visto il provvedimento n. 31 in data 17 luglio 1975, modificato con successivo provvedimento n. 38 del 1° settembre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1973;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale in data 15 novembre 1976, n. 2946, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il verbale della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 9 del 30 marzo 1973;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale numero 1782 in data 30 luglio 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Parodi Lorenzina . . . . . . punti 57,625
2. Sciortino Elvira . . . . » 54,425

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Genova, addì 11 novembre 1977

L'assessore: DOSIO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE SANITA' E AMBIENTE

Visto il proprio decreto n. 33/*bis* di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1973 in provincia di Imperia, bandito con proprio provvedimento n. 31 in data 17 luglio 1975;

Viste le domande di partecipazione al concorso delle candidate nelle quali sono state elencate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 1782 in data 30 luglio 1975;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Parodi Lorenzina: Imperia;
2) Sciortino Elvira: Riva Ligure (capo consorzio), S. Stefano al Mare - Pompejana - Terzorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficale della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, all'albo pretorio della prefettura di Imperia ed a quello dei comuni interessati.

Genova, addì 11 novembre 1977

L'assessore: DOSIO

(2509)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(1039/S)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(1052/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «M. MALPIGHI» DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della prima divisione geriatrica;
un posto di assistente della quarta divisione geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblica zione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione perso nale dell'ente in Bologna.

(1033/S)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso ad un posto di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(1032/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione urologica;
un posto di aiuto della divisione di stomatologia, ortodonzia e chirurgia maxillo-facciale;
un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione pediatrica;
un posto di assistente della divisione pneumologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(1037/S)

OSPEDALE «C. E G. MAZZONI» DI ASCOLI PICENO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(1040/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CALTANISSETTA

Concorso a due posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Caltanissetta.

(1030/S)

OSPEDALE «G. GUICCIARDINI» DI VALDOBBIADENE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia;
un posto di assistente del laboratorio di ricerche chimiche;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdobbiadene (Treviso).

(1043/S)

Concorso ad un posto di aiuto psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di aiuto psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdobbiadene (Treviso).

(1044/S)

OSPEDALE CIVILE «S. CUORE DI GESU'» DI GALLIPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(1031/S)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lagonegro (Potenza).

(1036/S)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Concorso ad un posto di primario odontostomatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario odontostomatologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(1034/S)

OSPEDALE «S. MARIA BIANCA» DI MIRANDOLA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(1029/S)

OSPEDALE CIVICO «S. SPIRITO» DI CARINI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(1035/S)

OSPEDALE «FERRARI» DI CEPRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(1038/S)

OSPEDALE CIVILE «IMMACOLATA CONCEZIONE» DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(1041/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(1042/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1977, n. **62**.

Regionalizzazione ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745, dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 17 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organizzazione e la gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna sono disciplinate, in attuazione alla legge 23 dicembre 1975, n. 745, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra la regione Emilia-Romagna e la regione Lombardia approvati con legge regionale.

Art. 2.

Per la elezione dei rappresentanti della regione Lombardia nel consiglio di amministrazione dell'istituto, ciascun consigliere regionale vota per un massimo di cinque nomi.

Risultano eletti gli otto nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei rappresentanti della regione Lombardia nel collegio sindacale dell'istituto, ciascun consigliere regionale vota per un solo nome. Risultano eletti i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei rappresentanti della regione Lombardia nel comitato tecnico-scientifico dell'istituto, ciascun consigliere vota per un massimo di due nomi. Risultano eletti i tre nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei rappresentanti della regione Lombardia nel comitato di controllo, ciascun consigliere vota per un solo nome.

Risultano eletti i due nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 dicembre 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 27 *ottobre* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota* 3 *dicembre* 1977, *prot. n.* 22402/15157).

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE LOMBARDIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE.

Art. 1.
Competenze regionali

Le funzioni amministrative, già esercitate dallo Stato sullo istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna ai sensi delle leggi 23 giugno 1970, n. 503 e 11 marzo 1974, n. 101, e trasferite alle regioni Emilia-Romagna e Lombardia dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745, sono svolte congiuntamente dalle due regioni secondo le norme del presente accordo.

Art. 2.
Generalità

L'istituto zooprofilattico ha personalità giuridica di diritto pubblico. Esso opera, quale primario strumento tecnico-scientifico delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, per il perseguimento dei fini di cui al successivo art. 3 nell'ambito degli indirizzi di politica sanitaria delle due regioni.

L'istituto ha sede in Brescia.

Art. 3.
Compiti

L'istituto zooprofilattico svolge in via primaria, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, i seguenti compiti:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

c) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali attuate nell'ambito dei servizi di assistenza zooiatrica;

e) la formazione, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri, di personale specializzato per l'espletamento dei compiti di cui al presente accordo o per le attività zooprofilattiche degli enti territoriali, nonchè per le attività che attengono ai piani agricolo-zootecnici;

f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario, anche, previe opportune intese con il Ministero della sanità, con istituti esteri.

L'istituto zooprofilattico opera nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie, nonchè nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia disposti dalla regione Emilia-Romagna e dalla regione Lombardia.

L'istituto zooprofilattico può prestare l'assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario fra l'Italia e i Paesi esteri.

L'istituto zooprofilattico opera in stretto rapporto con i comuni, le province e gli altri enti territoriali.

Ciascuna regione potrà richiedere al consiglio di amministrazione di avvalersi direttamente dei laboratori situati nel proprio territorio per attività che siano compatibili con i programmi annuali dell'istituto e che riguardino il proprio territorio.

Art. 4.
Produzione

L'istituto zooprofilattico con le prescritte autorizzazioni del Ministero della sanità, provvede alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche e antigeni; può inoltre produrre, oltre ai vaccini stabulogeni, ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Resta salvo quanto disposto negli ultimi quattro commi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

Art. 5.
Organizzazione

L'istituto zooprofilattico è organizzato in laboratori, nelle province dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabiliti, secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, con regolamento dell'istituto, anche mediante opportune intese con gli enti locali e gli enti sanitari che gestiscono analoghe strutture sanitarie.

Si terrà tuttavia conto delle strutture sanitarie, già esistenti, in modo da evitare duplicazioni di servizi ed assicurare il coordinamento delle loro attività.

Art. 6.

Organi dell'istituto

Sono organi dell'istituto zooprofilattico:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) la giunta esecutiva;
4) il collegio sindacale.

Art. 7.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da venti membri, di cui otto designati dal consiglio regionale della Lombardia e otto designati dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, due eletti dal consiglio comunale di Brescia e due eletti dall'amministrazione provinciale di Brescia.

Sono ineleggibili nel consiglio di amministrazione:

i membri dei due consigli regionali;

coloro che hanno rapporti commerciali con l'istituto;

coloro che abbiano lite pendente con l'istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente di un membro, il consiglio regionale, provinciale o comunale interessato provvede alla sostituzione.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per l'approvazione dello statuto, del regolamento e delle loro modifiche, nonché per la nomina del presidente, del vice presidente, nonchè dei membri del comitato tecnico-scientifico di propria spettanza, il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del presidente, su iniziativa di uno dei due presidenti delle giunte regionali, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.

Art. 8.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) lo statuto dell'istituto e le sue modificazioni;

b) la nomina della giunta esecutiva;

c) la nomina del presidente e del vice presidente;

d) il programma annuale di attività dell'istituto, nel rispetto dei piani emanati, per la parte di propria competenza, dalle due regioni;

e) il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;

f) il conferimento del servizio di tesoreria e ogni altro provvedimento attinente a detto servizio;

g) il regolamento organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;

h) gli altri regolamenti dell'istituto:

i) i provvedimenti attinenti ogni altra materia riservata al consiglio di amministrazione dalla legge o dallo statuto.

Art. 9.

Indennità

La misura delle indennità spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva, del collegio sindacale e del comitato tecnico-scientifico è stabilita, di intesa, dalle giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Lombardia.

Art. 10.

Personale

Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, per quanto attiene il regolamento organico e lo stato giuridico, sulla base di criteri concordati presso il Ministero della sanità fra le regioni da una parte e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall'altra e, per quanto attiene il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie, stipulato fra le regioni e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

Art. 11.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

Per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dello istituto, il presidente della giunta regionale che, ai sensi dello art. 20, presiede il comitato di controllo, può sciogliere, con proprio decreto, di concerto con il presidente della giunta dell'altra regione, il consiglio d'amministrazione.

Con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'istituto.

Il consiglio di amministrazione sciolto deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 12.

Il presidente

Il presidente è eletto dal consiglio d'amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti ed è scelto a turni alterni tra i rapresentanti della regione Emilia-Romagna e quelli della regione Lombardia.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio d'amministrazione. Qualora per dimissioni, decadenza o morte del presidente o per scioglimento del consiglio d'amministrazione si debba procedere al rinnovo anticipato della presidenza, il nuovo presidente viene scelto tra i rappresentanti della regione cui appartiene il presidente uscente e dura in carica fino al completamento del quinquennio.

Art. 13.

Compiti del presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva; dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio; vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto; firma gli atti che comportano impegni per l'istituto; sovraintende al buon funzionamento dell'istituto ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dallo statuto e dai regolamenti, che non siano di competenza del consiglio di amministrazione.

In particolare, lo statuto indica quali provvedimenti di urgenza nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'istituto, possano essere adottati dal presidente, salva la ratifica del consiglio stesso nella prima riunione.

Art. 14.

Il vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonchè in caso di vacanza dell'ufficio.

E' nominato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, fra i rappresentanti della regione alla quale non appartiene il presidente.

Art. 15.

Composizione, nomina e attribuzioni della giunta esecutiva

La giunta esecutiva è composta dal presidente e dal vice presidente, nonchè, da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, due per ciascuna regione, con schede limitate ad un nome.

La giunta dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e svolge i compiti esecutivi stabiliti dallo statuto.

Art. 16.

Composizione e nomina del collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da cinque membri di cui due eletti dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, due eletti dal consiglio regionale della Lombardia ed uno nominato dal consiglio di amministrazione dell'istituto ed estraneo a questo, scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Il collegio sindacale elegge il proprio presidente.

Non possono essere nominati membri del collegio e, se nominati, decadono dall'ufficio:

coloro che siano ineleggibili a componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano, nell'istituto, l'ufficio di presidente o di componente del consiglio di amministrazione o il posto di direttore;

chi ha rapporti commerciali o professionali con l'istituto;

i componenti del consiglio di amministrazione ed i dipendenti dell'istituto;

chi abbia lite pendente con l'istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, sia stato regolarmente costituito in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, ovvero si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Il collegio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.

Art. 17.

Compiti del collegio sindacale

Il collegio sindacale ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto, nonchè di accertare la regolarità delle scritture e operazioni contabili e di effettuare riscontri di cassa.

Il collegio si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Sui risultati dell'attività di vigilanza il collegio sindacale riferisce, oltre che al consiglio di amministrazione, al comitato interregionale di controllo.

Art. 18.

Composizione e nomina del comitato tecnico-scientifico

Il comitato tecnico-scientifico è composto dal direttore dello istituto che lo presiede, da sei esperti nelle materie che interessano l'attività dell'istituto, eletti, in pari numero, da ciascuno dei due consigli regionali, nonchè da sei membri scelti dal consiglio di amministrazione fra tecnici laureati dipendenti dallo istituto.

Il comitato è organo tecnico consultivo dell'istituto. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.

Art. 19.

Compiti del comitato tecnico-scientifico

Il comitato tecnico-scientifico formula proposte ed esprime pareri:

sui programmi di ricerca sperimentale, sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;

in ordine alle attività di propaganda, consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

in ordine alle attività di formazione, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri, di personale specializzato;

in ordine alla cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche stranieri;

in ordine alle iniziative ed ai programmi per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture scientifiche, tecniche ed operative dell'istituto.

Il comitato tecnico-scientifico si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal consiglio di amministrazione o dalla giunta esecutiva.

Art. 20.

Controllo

Il controllo sugli atti dell'istituto è esercitato da un comitato composto da:

i presidenti delle giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, o loro delegati; uno di essi, a turni annuali, presiede il comitato e non può delegare la presidenza se non ad un assessore;

due rappresentanti per ciascun consiglio regionale;

un dipendente regionale veterinario, per ciascuna regione;

un dipendente regionale con esperienza amministrativa, per ciascuna regione.

Esercita le funzioni di segretario il dipendente regionale amministrativo della regione cui spetta la presidenza.

Il comitato delibera validamente a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato si riunisce presso la sede della regione cui appartiene il presidente di turno.

Art. 21.

Contenuto ed esercizio del controllo

Sono sottoposti all'approvazione del comitato:

a) lo statuto e le sue modificazioni;

b) il bilancio di previsione e la relazione programmatica allo stesso;

c) il conto consuntivo e la relativa relazione politico-gestionale;

d) le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;

e) le trasformazioni e le diminuzioni patrimoniali idonee ad incidere sulla strutturazione e la gestione dell'istituto;

f) il regolamento per l'ordinamento interno e l'organico del personale;

g) il trattamento economico del personale.

Gli atti soggetti ad approvazione sono inviati alle presidenze delle giunte regionali entro dieci giorni dalla loro adozione; essi s'intendono approvati qualora il comitato non si sia pronunciato in proposito entro venti giorni dalla data del ricevimento.

Il presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto invia altresì mensilmente ai presidenti delle due regioni gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.

Il comitato autorizza l'accettazione di lasciti e donazioni, nel rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, della legge 21 giugno 1896, n. 218 e del relativo regolamento di esecuzione 26 luglio 1896, n. 361.

Nell'esercizio del potere di vigilanza il comitato dispone ispezioni e indagini sul regolare funzionamento dell'istituto.

Art. 22.

Patrimonio

Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all'istituto.

In caso di cessazione dell'istituto, il patrimonio viene trasferito agli enti o persone che all'origine li trasferirono o, in difetto, alla regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 23.

Finanziamento dell'istituto

L'istituto provvede alla sua attività:

a) con le quote attribuite alle regioni Emilia-Romagna e Lombardia ai sensi dell'art. 11, terzo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 745;

b) con gli eventuali contributi delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia;

c) con i contributi di altri enti pubblici o privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

d) con i redditi del proprio patrimonio;

e) con i proventi diversi stabiliti con deliberazioni dei consigli regionali dell'Emilia-Romagna e della Lombardia;

f) con utili derivanti dalle attività di produzione di cui all'art. 4;

g) con utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali;

h) con ogni altra entrata legittimamente percepita dallo istituto.

Art. 24.

Nomina del primo consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'istituto zooprofilattico deve essere nominato entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di approvazione del presente accordo.

Art. 25.

Statuto

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione del presente accordo il consiglio di amministrazione dell'istituto provvede alla revisione dello statuto uniformandolo alle disposizioni che precedono, tenuto conto delle particolari esigenze locali in cui svolge l'attività l'istituto stesso.

Lo statuto dovrà prevedere modalità di consultazione e partecipazione delle categorie interessate alle attività dell'istituto.

Art. 26.

Direttore

Fino alla data di esecutività della deliberazione relativa allo stato giuridico del personale di cui all'art. 10, si applicano, per quanto concerne la direzione dell'istituto, le disposizioni dell'art. 13 e dell'art. 14, terzo comma, della legge 23 giugno 1970, n. 503.

Art. 27.

Qualifica e modalità di assunzione del personale

Fino alla data di esecutività della deliberazione relativa allo stato giuridico del personale di cui all'art. 10, il personale dello istituto è inquadrato nelle qualifiche previste dall'art. 14, primo comma, della legge 23 giugno 1970, n. 503, e l'assunzione del personale stesso è effettuata secondo le successive disposizioni del predetto art. 14, con le seguenti modificazioni per quanto concerne la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi:

il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità è sostituito da due dipendenti regionali veterinari, uno per ciascuna regione, aventi un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a quindici anni;

l'ispettore generale veterinario è sostituito da due dipendenti regionali veterinari, uno per ciascuna regione, aventi una anzianità complessiva di servizio non inferiore a dodici anni;

non fanno parte delle suddette commissioni il capo dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità, il primo ricercatore della carriera dei laboratori di veterinaria dello istituto superiore di sanità, il funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Delle commissioni di concorso fa parte un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso.

Le funzioni di segretario delle commissioni di concorso sono esercitate dal segretario del comitato interregionale di controllo.

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1977, n. 63.

Provvedimenti ed agevolazioni creditizie per l'attuazione di un programma regionale straordinario di edilizia residenziale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 50 del 17 dicembre 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di integrare gli interventi già adottati in base alla legislazione regionale e nazionale in materia di edilizia pubblica residenziale, la Regione attua un programma straordinario per la concessione delle seguenti agevolazioni:

a) agli I.A.C.P. o loro consorzi e alle cooperative edilizie e loro consorzi, per opere da appaltarsi entro il 31 marzo 1978, i contributi in annualità di cui ai successivi articoli 3 e 4 e la prestazione di fidejussione a garanzia dei mutui ai sensi del successivo art. 11;

b) ai proprietari di immobili siti in territori compresi nelle comunità montane e costruiti prima del gennaio 1948, i contributi in annualità di cui al successivo art. 5;

c) ai proprietari o agli occupanti con titolo legale di immobili siti nei comuni di cui al successivo art. 7 lesionati o distrutti in conseguenza dei nubifragi verificatisi negli anni 1976 e 1977, i contributi in annualità di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Il programma straordinario è finalizzato all'attuazione dei seguenti tipi di opere:

a) costruzione o riattamento di alloggi di proprietà degli I.A.C.P. per una consistenza pari a quella da destinare, secondo le previsioni dei programmi, in locazione alle categorie di cui al successivo art. 3;

b) costruzione di alloggi di proprietà degli I.A.C.P., da concedere per una durata non superiore a nove anni non rinnovabili a nuclei familiari aventi le caratteristiche indicate al successivo art. 3;

c) costruzione di alloggi destinati, anche in proprietà, ai soci delle cooperative edilizie alle quali sia stato riconosciuto il diritto di conseguire i contributi statali di cui all'art. 68/*b* della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in seguito alla partecipazione ai bandi di concorso all'uopo già pubblicati dalla Regione;

d) costruzione o riattamento di altri alloggi destinati, anche in proprietà, ai soci di cooperative edilizie che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto dal comune l'assegnazione di aree idonee per la realizzazione dei programmi ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sue modificazioni e integrazioni;

e) consolidamento delle strutture; rifacimento di pavimentazione ed intonachi, coibentazione, impermeabilizzazione, deumidificazione e rifacimento di coperture; installazione di servizi igienici o dell'impianto di riscaldamento degli immobili di cui al punto *b*) del precedente art. 1;

f) ripristino di edifici destinati ad abitazione lesionati, danneggiati o distrutti in conseguenza dei nubifragi di cui al punto *c*) del precedente art. 1.

Art. 3.

Agli I.A.C.P. e loro consorzi sono concessi:

a) contributi regionali in annualità sull'ammontare del mutuo ottenuto per la realizzazione dell'opera in misura dello uno e ottantanove per cento per i primi dieci anni, e in misura di metà della suddetta percentuale per il successivo decennio per gli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, riguardanti alloggi per persone anziane singole o in nuclei familiari di non più di due componenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato cinquantacinque anni, se donna, e sessanta se uomo, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo superato tale età sia totalmente inabile al lavoro; per nuclei familiari nei quali uno o più componenti conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia, risulti affetto da malattie croniche a carattere sociale di natura fisica, emopatica, psichica o sensoriale certificate dalla competente autorità sanitaria regionale, nonchè per alloggi da concedersi a comunità di tipo familiare costituite per il recupero di soggetti disadattati o handicappati, per un importo non superiore al 5% della quota riservata agli interventi relativi a tale ultima categoria di persone; per alloggi occupati da famiglie residenti alla data del nubifragio del 18 agosto 1977 negli stabili in località Casottino di Spino d'Adda che risultino avere titolo legale ai sensi del relativo bando da pubblicarsi da parte del comune;

b) contributi regionali annuali sull'ammontare del mutuo ottenuto per la realizzazione dell'opera nella misura dell'8% per il primo anno, con la diminuzione dell'1% per ogni anno successivo per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, riguardanti alloggi destinati a nuclei familiari da costituirsi con matrimonio da celebrare entro tre mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'alloggio da parte del presidente dell'I.A.C.P. competente. In caso di mancato matrimonio la concessione è nulla ad ogni effetto e l'occupazione dell'alloggio è abusiva. Tali contributi sono inoltre concessi per interventi riguardanti alloggi per nuclei familiari formatisi in seguito a matrimonio celebrato da almeno due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge e che da tale data abitano in uno stesso alloggio con altro nucleo familiare composto da non meno di due membri, anche se legati agli abitanti da vincoli di parentela o affinità fino al secondo grado.

Gli assegnatari degli alloggi di cui al presente articolo devono avere i requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni.

Ai fini del possesso dei requisiti di cui al precedente comma, in deroga a quanto disposto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/72, si tiene conto, per gli assegnatari indicati nella lettera *b*) del presente articolo del solo reddito di maggiore entità di uno dei coniugi.

Art. 4.

Alle cooperative edilizie a proprietà sia divisa che indivisa, riconosciute quali aventi diritto all'assegnazione dei contributi statali di cui all'art. 68, lettera *b*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e beneficiarie di un mutuo principale e che realizzino il numero minimo di vani convenzionali indicati nei bandi regionali già pubblicati, sono concessi, per il pagamento degli interessi sui mutui suppletivi eventualmente ottenuti, contributi decennali in annualità costanti del dieci per cento su un ammontare comunque non superiore ad un terzo del mutuo principale, purchè abbiano stipulato la convenzione prevista dall'art. 35 della legge n. 865/71.

Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, aventi i requisiti di cui al comma precedente, sono concessi contributi decennali in annualità costanti del due per cento sull'ammontare del mutuo principale ottenuto per la realizzazione della opera.

L'accertamento dei requisiti soggettivi richiesti e la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte dalla vigente legislazione in materia di edilizia agevolata-convenzionata sono demandati all'ufficio del genio civile, che provvede a rilasciare il certificato di conformità delle abitazioni stesse e la dichiarazione di riconoscimento del possesso dei requisiti da parte dei soci delle cooperative.

Art. 5.

Ai proprietari e occupanti a titolo legale degli immobili di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, purchè residenti in comuni compresi nel territorio di una comunità montana ed in possesso dei titoli previsti dai bandi da pubblicarsi in attuazione della presente legge, sono concessi contributi decennali in annualità nella misura del dieci per cento per i primi cinque anni e del cinque per cento per gli anni successivi, sull'ammontare stabilito dall'I.A.C.P. competente, per una spesa massima di L 15.000.000.

Art. 6.

Ai proprietari degli immobili da ripristinare di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, o qualora i proprietari non intendano provvedervi, agli occupanti con titolo legale degli stessi immobili, sono concessi contributi decennali in annualità nella misura del dieci per cento per i primi cinque anni e del cinque per cento per i successivi, sull'ammontare stabilito dallo ufficio tecnico del comune interessato, nel rispetto delle disposizioni dei successivi articoli 7, 8, 9 e 10.

Art. 7.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere emessi da parte dei seguenti comuni pubblici bandi per l'acquisizione delle domande di concessione di contributi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità relativi:

Asso, Cabiate, Caglio, Rezzago, Sormano, Agnosine, Botticino, Rodengo Saiano, Gianico, Ponte di Legno, Canegrate, Legnano, Nerviano, Pogliano M. Pero, Cesate, Rho, Bollate, Gessate, Carate B., Biassono, Montanaso Lombardo, Besozzo, Buguggiate, Casalzuigno, Cittiglio, Cuvio, Gemonio, Gerenzano, Laveno Ponte Tresa, Maccàgno, Malnate, Marzio, Montegrino Val Travaglia, Brezzo di Bedero, Castelveccana, Laveno Mombello, Porto Val Travaglia, Dumenza, Pino Lago Maggiore, Caravate, Angera, Canneto Pavese, Casteggio, Corbino San Quirico, Lirio, Montù Beccaria, Mornico Losanna, Pietra De Giorgi, S. Giulietta, S. Maria la Versa, Stradella, Albaredo Arnaboldi, Barbianello, Casei Gerola, Portalbera nonchè tutti i comuni della comunità montana dell'Oltrepò Pavese e Rogno, Mapello, Azzone, San Pellegrino, Erve, Cene, Gazzaniga, Colere, Bergamo, Gorno, Viadanica, Costa Volpino, Telgate, Spino d'Adda.

Art. 8.

Le domande di concessione dei contributi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1 dovranno essere indirizzate alla giunta regionale e presentate al comune competente entro trenta giorni dalla data di emanazione del bando di cui al precedente art. 7.

Alle domande devono essere allegati comunque i seguenti documenti:

certificazione da cui risulti il titolo legale sulla base del quale l'alloggio è occupato;

previsione di massima della spesa occorrente per il ripristino dell'immobile o consuntivo della stessa, per il caso in cui il ripristino sia già eseguito;

stato di famiglia e copia delle dichiarazioni presentate nel corrente anno agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, da cui risulti che il nucleo familiare del richiedente dispone di un reddito complessivo non superiore a lire 12 milioni all'anno.

Art. 9.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni compresi nell'elenco di cui al precedente art. 7 deve essere istituita una commissione formata da cinque rappresentanti del consiglio comunale di cui due della minoranza; tale commissione esprime il parere sull'ammissibilità delle domande di contributo dopo che l'ufficio tecnico comunale o, in mancanza, l'I.A.C.P. competente per territorio, abbiano stabilito entro trenta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, la congruità dei lavori e della spesa.

Per ciascuna domanda ritenuta ammissibile la commissione determina, entro i trenta giorni successivi l'ammontare della spesa ammissibile a contributo e ne dà comunicazione alla giunta regionale nei successivi dieci giorni; entro ulteriori venti giorni la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, approva il piano di riparto dei contributi.

Art. 10.

I contributi complessivamente attribuiti dalla Regione a ciascuno dei comuni di cui al precedente art. 7 verranno annualmente accreditati dalla Regione stessa in un conto speciale presso il tesoriere comunale, con provvedimento della giunta regionale nel quale è conferita delega al sindaco per le operazioni di erogazione dei singoli contributi ai beneficiari o, in caso di mutuo, agli istituti di credito interessati, e per la regolamentazione delle relative procedure.

L'erogazione del primo contributo ai singoli beneficiari avviene a presentazione di regolare fattura afferente i lavori di ripristino compresi nel preventivo di spesa o nel consuntivo a suo tempo presentato ed approvato dalla commissione comunale di cui al precedente art. 9; tale fattura dovrà essere di ammontare non inferiore all'importo del contributo stesso.

L'erogazione degli ulteriori contributi avverrà successivamente all'accredito regionale con idoneo titolo esigibile, emesso dal comune a favore del beneficiario.

I contributi relativi ai mutui potranno essere erogati direttamente all'istituto mutuante dietro presentazione della cartella di pagamento della rata, non più di una volta all'anno.

Art. 11.

La Regione è autorizzata a concedere fidejussioni, per un ammontare complessivo di lire 4 miliardi, a garanzia delle quote di mutuo eventualmente eccedenti il 75 % della spesa ammessa a contributo per gli interventi di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente art. 2.

La fidejussione è accordata dalla giunta regionale contestualmente alla deliberazione di concessione del contributo.

Art. 12.

Per il finanziamento dei programmi i soggetti incaricati della loro attuazione provvederanno a contrarre mutui:

a) per gli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, con le modalità previste dall'art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per gli interventi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, con gli istituti di credito fondiario convenzionati con l'associazione nazionale imprese assicuratrici, utilizzando le obbligazioni all'uopo emesse;

c) per gli interventi di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 2, con gli istituti di credito convenzionati con la Regione.

Art. 13.

Per la realizzazione delle attività di ricerca e studio finalizzate alla predisposizione dei programmi d'intervento regionale nel settore dell'edilizia residenziale ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 11, la regione Lombardia concede al consorzio obbligatorio fra gli I.A.C.P. della Lombardia un contributo straordinario di lire 150 milioni, sul cui impiego deve essere fatta periodica relazione alla competente commissione del consiglio regionale.

Art. 14.

La giunta regionale formula e sottopone all'approvazione del consiglio regionale i singoli programmi di intervento con le relative localizzazioni, stabilendo, per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) l'entità degli investimenti, le modalità di attuazione la destinazione degli alloggi; per gli interventi di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 2 i programmi indicano l'ammontare degli investimenti destinati ai comuni e alle comunità montane interessate, nonchè le modalità di esecuzione dei bandi comunali.

Art. 15.

Prima del perfezionamento dei mutui da parte dei soggetti interessati l'ammontare dei contributi di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 può essere modificato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in funzione delle variazioni del costo effettivo medio della provvista dei fondi delle operazioni creditizie su cui si applicano le agevolazioni regionali, fermo restando il limite d'impegno di spese autorizzato dal successivo art. 16.

Art. 16.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge è autorizzato il limite d'impegno annuale di spesa di lire 1.850 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzazione per pari importo di quota parte della disponibilità esistente sul « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimenti derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritto al cap. 281101 dello stato di previsione della spesa regionale 1977.

Per gli esercizi successivi alla determinazione dei singoli stanziamenti si provvederà in sede di approvazione di bilanci regionali di competenza in relazione alla misura decrescente dei contributi regionali di cui alla presente legge.

All'onere di lire 150 milioni di cui al precedente art. 13 si fa fronte mediante riduzione per altrettanto importo della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivante da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100.

In conseguenza delle determinazioni di cui alla presente legge, allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977, oltre a quelle già indicate ai commi primo e terzo sono apportate le seguenti variazioni:

al titolo II, sezione IV, rubrica 1ª sono istituiti:

a) il cap. 241104, cat. 10ª con denominazione: « Contributi in annualità agli I.A.C.P., a cooperative edilizie ed a privati sui mutui contratti per la costruzione, il riattamento di alloggi ed il consolidamento e miglioramento di abitazioni » e con la dotazione di lire 1.850 milioni;

b) il cap. 241105, cat. 10ª con la denominazione: « Contributo straordinario al consorzio obbligatorio fra gli I.A.C.P. della Lombardia per la realizzazione di attività di studio e ricerca finalizzata alla predisposizione dei programmi di intervento nel settore dell'edilizia residenziale » e con la dotazione di lire 150 milioni.

Agli oneri eventualmente derivanti alla Regione dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 11, si provvede — ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40 — con lo stanziamento di cui al cap. 183103 iscritto negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali di competenza con la denominazione: « Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla Regione in dipendenza di autorizzazione legislativa ».

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 dicembre 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota 7 dicembre 1977, prot. n. 21802/15256*).

(1427)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. **1.**

Norme in materia di applicazione delle prescrizioni per le costruzioni nelle zone sismiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, i comuni compresi negli elenchi delle zone dichiarate sismiche, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettera *a*), della legge predetta, provvedono, con deliberazione del consiglio comunale, alla delimitazione delle parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o ambientale, ovvero da porzioni degli stessi, comprese le aree contermini che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati predetti.

Ai fini della delimitazione di cui al primo comma del presente articolo si fa riferimento alla situazione preesistente agli eventi tellurici del 1976.

Sono esclusi dalla delimitazione gli ambiti in cui, per effetto delle distruzioni causate dagli eventi tellurici suddetti, la superficie coperta dagli edifici superstiti non raggiunga il 12,5 % della superficie totale dell'ambito.

Art. 2.

Nelle parti del territorio comunale delimitate ai sensi dell'art. 1 della presente legge, in deroga alla prescrizione della minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada, di cui al punto C 3 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, approvate con decreto ministeriale 3 marzo 1975, si osservano le seguenti disposizioni:

1) nella ricostruzione di edifici distrutti o demoliti, nella costruzione di nuovi edifici e nell'ampliamento di edifici esistenti devono, di norma venir rispettati gli allineamenti stradali preesistenti, salvo diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;

2) l'altezza degli edifici, qualora superi i due piani fuori terra, non potrà essere maggiore del doppio della larghezza della strada e di quella del più alto fra i due edifici contigui o, comunque, più vicini all'edificio da ricostruire;

3) le modalità costruttive da seguire nella ricostruzione degli edifici — di cui ai punti precedenti — devono tendere a conseguire il ripristino della continuità strutturale esistente nella cortina edilizia prima della distruzione o demolizione degli edifici stessi, nonchè, dove possibile, una maggiore sicurezza antisismica per gli edifici contigui interessati dalle opere di ricostruzione;

4) in virtù della solidarietà strutturale così conseguita, non si farà luogo alla realizzazione del giunto tecnico previsto dal punto C 4 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

5) la concessione di edificare, da rilasciarsi, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà contenere le prescrizioni necessarie al conseguimento dei fini di cui al precedente punto 3) del presente articolo, ivi compresa la prescrizione di altezze interne diverse da quelle regolamentari, quando ciò risulti indispensabile per evitare inopportuni sfalsamenti delle strutture orizzontali.

Art. 3.

Con uno o più decreti del presidente della giunta regionale saranno fissati i criteri direttivi da seguire nell'adozione delle modalità costruttive di cui al punto 3) dell'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

Nelle parti del territorio comunale diverse da quelle delimitate ai sensi dell'art. 1 della presente legge, eventuali deroghe all'osservanza delle prescrizioni sulla minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada sono previste nei piani particolareggiati, i quali devono espressamente indicare, altresì, i motivi della deroga, nonchè le modalità costruttive specifiche da seguire nella costruzione degli edifici.

Art. 5.

I provvedimenti dei comuni, adottati ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono soggetti ad approvazione da parte del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il comitato tecnico straordinario di cui all'art. 6, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.

Il parere dell'organo regionale consultivo sostituisce, agli effetti di cui all'art. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ivi previsto.

Art. 6.

Qualora il piano particolareggiato, di cui all'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, contenga la previsione di deroghe alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, il comune interessato è tenuto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguarsi alle prescrizioni della stessa.

Art. 7.

Ai fini del disposto dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il parere delle sezioni a competenza statale dell'ufficio del genio civile è sostituito dal parere del servizio di consulenza ed accertamento idrogeologico istituito con l'art. 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33.

Salvo quanto previsto all'art. 14 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, agli effetti della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, per « ufficio tecnico della regione » si intendono le direzioni provinciali dei lavori pubblici territorialmente competenti.

Art. 8.

Entro le parti del territorio comunale delimitate ai sensi del precedente art. 1 i lotti racchiusi nell'esistente edificazione e, comunque, quelli su cui insistevano edifici facenti parte di schiere edilizie o altre forme di edificazione continua, possono essere assimilati, con delibera del consiglio comunale, ai lotti immediatamente riedificabili ai sensi dell'art. 8, secondo comma, punto 2), della legge regionale n. 63 del 23 dicembre 1977, ne seguono la relativa procedura e conseguono i medesimi effetti.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 gennaio **1978**

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. **2.**

Ulteriore modificazione alla legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, concernente contributi sugli interessi dei mutui contratti per l'incremento dell'industria alberghiera e delle opere complementari all'attività turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, integrato con l'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34:

a) al primo comma vengono soppresse le parole « per un periodo non superiore ad anni venti » e quelle « con istituti di credito »;

b) viene aggiunto il seguente comma: « I contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi sempreché i mutui siano da estinguersi in non meno di dieci anni ed in rate di importi e con scadenze fissi; le relative quote non possono essere ripartite ed erogate in un periodo di tempo eccedente ad anni venti ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, come sostituito con l'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, viene ora sostituito dal seguente:

« La misura delle singole quote dei contributi previsti al precedente art. 1 non può essere superiore alla differenza fra la rata di ammortamento, calcolata in base al tasso contrattuale — ferma restando l'esclusione dei diritti erariali —, ed una rata di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 4 %, ovvero del 3 %, qualora trattasi di iniziative da attuarsi in territori di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29. La quota di contributo non può però essere di entità tale che il tasso di interesse — ferma restando la deroga nei casi di applicazione della norma prevista al successivo comma — risulti ridotto di oltre:

a) cinque punti, qualora trattasi di iniziative da attuarsi in territori di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29;

b) sei punti, qualora trattasi di iniziative da realizzarsi da enti pubblici territoriali, da aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o da sezioni del Club alpino italiano;

c) quattro punti, qualora non ricorrano le condizioni esposte alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Con decreto dell'assessore al turismo, su conforme deliberazione della giunta regionale, il numero dei punti indicato alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma può essere aumentato, nel limite di tre punti, qualora il tasso ufficiale di sconto risulti eccedente all'11 %. L'entità dei punti da aumentare, ai sensi del presente comma, non può superare la differenza tra il tasso ufficiale di sconto, vigente al momento della variazione, ed il tasso dell'11 % dianzi citato.

I maggiori limiti indicati al precedente comma trovano applicazione con riguardo al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data dell'atto di erogazione del mutuo.

Le quote di contributo vanno determinate con riferimento ad un piano per l'ammortamento di un mutuo la cui entità non può eccedere l'80 % della spesa ritenuta congrua per l'esecuzione dei lavori; detta spesa può comprendere l'onere per l'acquisizione della proprietà dell'immobile e per la costituzione di diritti reali nonchè quello connesso con la rivalsa dell'IVA.

Art. 3.

Nell'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, sostituito con l'art. 3 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, al primo comma le parole « istituto di credito » vengono sostituite con le parole « ente mutuante » e vengono aggiunti i seguenti due commi:

« Qualora i pareri richiamati dai precedenti due commi non vengano comunicati entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi.

Non possono essere accolte domande afferenti ad opere che risultino ultimate all'atto della presentazione delle stesse nè quelle afferenti ad opere per la cui realizzazione sia stato stipulato il contratto di mutuo ».

Art. 4.

All'art. 4 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, viene soppresso il secondo comma e vengono aggiunti i seguenti commi:

«Le quote dei singoli contributi sono versate agli enti mutuanti, che restano obbligati a corrisponderle ai rispettivi beneficiari — anche se i versamenti risultassero effettuati in data posteriore a quella convenuta per la estinzione del mutuo — sempreché detti mutuatari abbiano regolarmente corrisposto le rate di ammortamento del mutuo. I versamenti vanno effettuati a favore dei beneficiari del contributo ovvero — anche senza la formale modifica del decreto di concessione di detto contributo — ai relativi successori per causa di morte, subentrati nei diritti e negli obblighi del contratto di mutuo.

Presso l'assessorato del turismo è istituito l'elenco degli enti che intendono effettuare operazioni in attuazione della presente legge. L'inserimento nell'elenco e riconosciuto agli enti di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, abilitati ad effettuare le operazioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 ed è subordinato alla presentazione di formale domanda, corredata da opportuna documentazione, ed alla contestuale accettazione delle condizioni stabilite con la presente legge e di quelle contenute nel regolamento per l'attuazione della legge stessa.

La giunta regionale provvede all'accoglimento della richiesta di cui al precedente comma ed, altresì, all'esclusione dall'elenco degli enti inadempienti agli obblighi assunti».

Art. 5.

Al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, sostituito con l'art. 4 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, vengono aggiunte le seguenti parole: «e per le opere effettuate su immobili compresi nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o di enti pubblici».

Art. 6.

Il regolamento di cui al quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come integrato con l'art. 4 della presente legge, va emanato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

I contributi, la cui concessione sia stata autorizzata dalla giunta regionale con deliberazione adottata antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, vanno concessi — su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa e in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 — nella misura prevista dalla deliberazione dianzi citata, fermi però restando i limiti di cui all'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come sostituito con l'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34.

Le convenzioni stipulate in esecuzione di quanto già disposto dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, soppresso con l'art. 4 della presente legge, continuano ad avere efficacia sino alla data dell'entrata in vigore del regolamento richiamato al precedente art. 6.

Le convenzioni richiamate al precedente comma continueranno, altresì, ad applicarsi per la concessione di contributi su mutui previsti da contratti stipulati, anteriormente alla data di cui al precedente comma, dagli istituti di credito che non richiedano di essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come modificato ed integrato con l'art. 4 della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 gennaio 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 3.

Disciplina dei complessi ricettivi complementari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione dei complessi ricettivi complementari

Sono complessi ricettivi complementari, agli effetti della presente legge, quegli allestimenti ricettivi destinati a soddisfare le esigenze del turismo che non presentano le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per le aziende alberghiere, per gli esercizi di affittacamere e per i rifugi alpini.

Art. 2.

Categorie dei complessi ricettivi complementari

Ai fini della presente legge vengono definiti complessi ricettivi complementari, in particolare, i seguenti allestimenti:

alberghi per la gioventù, attrezzati per ospitare, senza finalità di lucro e per periodi di tempo limitati, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori, che siano soci di enti costituiti per contribuire allo sviluppo intellettuale, culturale e fisico della gioventù, anche attraverso la pratica del turismo individuale e collettivo;

case per ferie, attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro e per periodi di tempo limitati, i dipendenti di amministrazioni e imprese, pubbliche e private, nonchè i soci di enti ed associazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale o di promozione della pratica turistica;

foresterie, attrezzate da comunità, associazioni sportive e culturali, circoli e sodalizi, enti ed imprese, per ospitare occasionalmente, senza fine di lucro e per periodi di tempo limitati, i propri soci aderenti o dipendenti;

parchi di campeggio, installati su terreni attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti in tende o altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

villaggi turistici, per la sosta e il soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri di pernottamento, costituiti da unità ricettive stabili di piccole dimensioni, che rappresentano un complesso, unitariamente gestito, di servizi e di impianti.

Art. 3.

Apertura ed esercizio dei complessi ricettivi complementari

L'apertura e l'esercizio dei complessi ricettivi complementari disciplinati dalla presente legge sono soggetti ad autorizzazione regionale, eccezione fatta per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi soste da enti che abbiano per fini istituzionali la pratica del turismo, dello sport e del tempo libero.

L'inizio dell'attività è altresì subordinato all'ottenimento del nulla-osta all'esercizio del complesso, rilasciato dall'assessorato regionale del turismo, in base all'accertamento della corrispondenza degli impianti e delle attrezzature a quelli previsti nel progetto e, qualora si tratti di parchi di campeggio e di villaggi turistici, all'avvenuta classificazione.

Art. 4.

Domanda di autorizzazione regionale

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione regionale di cui al precedente art. 3, corredata della documentazione che verrà a tal fine indicata nel regolamento di esecuzione della presente legge, deve essere presentata all'assessorato regionale del turismo.

Sulla domanda l'assessore regionale al turismo deve sentire il comune competente per territorio, il quale si esprime con provvedimento della giunta municipale entro sessanta giorni dalla richiesta.

Sull'iniziativa è altresì sentito il parere dell'ente turistico periferico competente per territorio nello stesso termine di cui al comma precedente; qualora trattisi di domande dirette ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed alla gestione di parchi di campeggio e di villaggi turistici, sulla stessa si esprime l'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Qualora l'ubicazione del complesso non ricada in una zona all'uopo prevista dallo strumento urbanistico locale vigente, ovvero nell'ambito del piano di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'autorizzazione regionale deve avere riguardo anche all'idoneità dell'insediamento rispetto alle aree circostanti ed all'opportunità dello stesso in relazione al movimento turistico locale.

Art. 5.

Durata ed effetti dell'autorizzazione regionale

L'autorizzazione ha durata triennale e scade il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del rilascio; essa potrà essere rinnovata mediante vidimazione sull'atto originale, previa presentazione, entro il 15 settembre dell'ultimo anno di validità della stessa, di apposita domanda corredata dalla documentazione che verrà indicata nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Si deve tuttavia procedere all'emanazione di una nuova autorizzazione ogni qualvolta sia mutato uno dei requisiti obiettivi in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione precedente.

Art. 6.

Sospensione temporanea, revoca dell'autorizzazione e sanzioni amministrative

L'autorizzazione regionale di cui all'art. 3 della presente legge è soggetta a sospensione temporanea e, nei casi più gravi, a revoca, qualora l'attività esercitata nel complesso sia ritenuta non conforme agli scopi per i quali è stata assentita o comunque contraria a prescrizioni di legge ovvero abbia dato luogo a gravi irregolarità d'ordine tecnico o amministrativo o penale.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge ovvero del relativo regolamento di esecuzione è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Per l'applicazione della sanzione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Le attribuzioni previste all'art. 6 della predetta legge sono esercitate dagli organi di vigilanza di cui all'art. 7 della presente legge.

Il rapporto di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, viene presentato all'assessorato regionale del turismo, al quale vanno altresì fatti pervenire gli eventuali scritti difensivi di cui al successivo art. 8 della legge stessa.

La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni sono deliberate dalla giunta regionale.

Il pagamento degli importi dovuti a titolo di sanzione, ivi compreso il pagamento in misura ridotta previsto all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, va effettuato presso la tesoreria regionale.

Art. 7.

Vigilanza

La vigilanza sul funzionamento dei complessi ricettivi complementari, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione, spetta all'assessore regionale al turismo, il quale la esercita a mezzo di dipendenti dell'amministrazione regionale e/o degli enti turistici periferici competenti per territorio a ciò espressamente delegati con apposito provvedimento.

Art. 8.

Classificazione dei parchi di campeggio e dei villaggi turistici

I parchi di campeggio ed i villaggi turistici sono classificati, rispettivamente, in quattro e due categorie, in relazione all'ubicazione, alle caratteristiche costruttive, alla qualità dei servizi e delle attrezzature complementari e ricreative, sentita una commissione composta dai seguenti membri:

il dirigente dell'assessorato regionale del turismo, presidente;

il dirigente del servizio del turismo e dell'industria alberghiera dell'assessorato regionale del turismo, vice presidente;

un rappresentante della Federazione delle associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta (F.A.I.T.A.), nominato dall'organo regionale della stessa;

un rappresentante della Federazione italiana del campeggio e del caravanning, nominato dall'organo regionale della stessa federazione;

due rappresentanti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione, designati dall'Associazione regionale delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

un medico igienista designato dall'assessorato regionale dell'igiene e della sanità;

funge da segretario un funzionario dell'assessorato regionale del turismo.

La classificazione di cui al primo comma ha durata triennale, secondo i criteri di cui al regolamento di esecuzione della presente legge.

Agli effetti della classificazione predetta i parchi di campeggio che presentano attrezzature proprie dei villaggi turistici per una capacità ricettiva che eccede il 30 % della ricettività complessiva, vengono considerati appartenenti a tale ultima categoria di allestimenti.

Nel caso, inoltre, che un parco di campeggio e un villaggio turistico, pur gestiti unitariamente, siano allestiti in aree finitime e siano costituiti da distinti complessi di servizi, detti allestimenti sono soggetti a classificazione separata.

Art. 9.

Disciplina dei ricorsi

Il ricorso amministrativo alla giunta regionale è ammesso nei seguenti casi:

1) avverso il diniego della concessione dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 3, primo comma, della presente legge, nonchè avverso il provvedimento di diniego della concessione della nuova autorizzazione di cui all'art. 5, ultimo comma, della presente legge;

2) avverso il diniego del nulla-osta all'esercizio di cui all'art. 3, secondo comma, della presente legge;

3) avverso il provvedimento di sospensione temporanea o di revoca di cui all'art. 6 della presente legge;

4) avverso il provvedimento di classificazione dei parchi di campeggio e dei villagi turistici di cui all'art. 8 della presente legge.

Il ricorso deve pervenire all'assessorato regionale del turismo entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del provvedimento adottato.

Art. 10.

Tassa di concessione regionale

L'autorizzazione di cui al precedente art. 3, è soggetta, all'atto del rilascio e, successivamente, per ciascun anno solare, al pagamento della tassa di concessione regionale, nelle seguenti misure:

alberghi per la gioventù	L.	10.000
case per ferie e foresterie	»	20.000
parchi di campeggio:		
IV categoria	»	50.000
III »	»	70.000
II »	»	150.000
I »	»	250.000
villaggi turistici:		
II categoria	»	150.000
I »	»	300.000
altri complessi ricettivi complementari:		
da	»	40.000
a	»	250.000

Per la disciplina della tassa di cui al comma precedente si applicano le norme regionali vigenti in materia.

Art. 11.

Del regolamento di esecuzione

Con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, saranno emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative norme di esecuzione.

Art. 12.
Applicabilità della legge

La presente legge si applica anche ai complessi ricettivi complementari in funzione al momento della sua entrata in vigore.

Per tali complessi deve essere richiesta all'assessorato regionale del turismo l'autorizzazione di cui all'art. 3 entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.
Norme abrogative e di adeguamento

Cessano di avere applicazione le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 326, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, in quanto incompatibili con la presente legge.

Tutti i richiami contenuti nelle leggi regionali, alla legge 21 marzo 1958, n. 326 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, si intendono riferiti alla presente legge.

Art. 14.
Disposizione finanziaria

Gli oneri previsti dal primo comma del precedente articolo 8 fanno carico al cap. 424 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il quale presenta sufficiente disponibilità.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 gennaio 1978

COMELLI

(1131)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. **2.**
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 18 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1978 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1978, all'esercizio provvisorio del bilancio medesimo, in corso di esame, entro il limite mensile di un dodicesimo dei singoli stanziamenti di bilancio per le spese di funzionamento (acquisto di beni e servizi), per le spese del personale, per sole spese di indennità e rappresentanza e per altre spese obbligatorie.

E' altresì autorizzato, nei limiti di cui sopra, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda forestale demaniale per l'anno 1978, annesso al bilancio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 12 gennaio 1978

FERRARA

(1261)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100780820)